



COMUNE DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

art. 15 comma 6 L.R.11/04

Prot. n. 34674

21/05/2015

L'anno **2015**, il giorno **21** (ventuno) del mese di **Maggio**, alle **ore 10.00**, presso gli Uffici del Settore Urbanistica, Contrà Gazzolle, 1, Vicenza, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Lonigo, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. 11/04, avente per oggetto:

Approvazione del Piano di Assetto del Territorio ed esame delle osservazioni pervenute.

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Lonigo	Giuseppe Boschetto	Sindaco, in attuazione della DCC n. 71 del 02/12/2014
Comune di Lonigo	Pier Luigi Giacomello	Assessore all'Urbanistica del Comune di Lonigo
Provincia di Vicenza	Santo Montagna	Consigliere delegato Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento (Urbanistica)
Provincia di Vicenza	Roberto Josè Bavaresco	Dirigente del Settore Urbanistica, in attuazione della DGP n. 278 del 16/10/2012

Sono inoltre presenti:

Laura Pellizzari	Provincia di Vicenza - Settore Urbanistica
Arch. Luciano Pilotto	Dirigente Area Ambiente e Territorio del Comune di Lonigo
Arch. Jonathan Balbo	Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Lonigo
Geom. Dario Fasolin	Assessore all'Ambiente del Comune di Lonigo

Premesso

- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che

l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale in riferimento, con DGRV n. 3178 del 08/10/2004 e smi;

- che in data 24/03/2005 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra il Comune di Lonigo e la Regione del Veneto, integrato con successivo accordo del 16/09/2008 per l'inserimento della Provincia di Vicenza tra gli Enti in copianificazione;
- che in data 02/05/2012 è avvenuto il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Vicenza, attraverso l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza da parte della Regione Veneto, con DGR n. 708 del 02/05/2012;
- che con la Delibera n. 125 del 08/05/2012, ad oggetto: "Art. 48, comma 4 della L.R. 11/2004. Presa d'atto delle competenze in materia urbanistica della Provincia", la Giunta Provinciale ha dato atto che la Provincia di Vicenza, per quanto di competenza, a seguito del passaggio delle competenze in materia urbanistica, sostituisce nelle funzioni la Regione negli accordi stipulati con i Comuni per la redazione dei PAT/PATI ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, fatta salva la possibilità per i Comuni di recedere o rinnovare tali accordi d'intesa con la Provincia stessa.
- che in data 11/09/2012 è stato sottoscritto tra la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza l'accordo per la gestione delle competenze in materia urbanistica alle province.
- che con Delibera di Giunta comunale n. 130 del 05/06/2012 il Comune di Lonigo ha preso atto delle competenze in materia urbanistica della Provincia di Vicenza ed attribuzioni alla stessa delle funzioni della Regione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, al fine di proseguire nella redazione del P.A.T.;
- che in data 29/11/2014 (verbale di sottoscrizione prot. n. 83574) gli elaborati che costituiscono il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Lonigo sono stati sottoscritti dal Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza e dal Sindaco del Comune;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 02/12/2014 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il Piano e la proposta di Rapporto Ambientale adottati sono stati depositati presso la sede municipale, presso la Provincia di Vicenza e presso la Regione, autorità competente per la VAS, a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avvisi all'albo pretorio del Comune e su due quotidiani locali nonché sul BUR, nonché con comunicazioni sul sito internet del Comune;
- che il Comune di Lonigo con nota pervenuta al protocollo provinciale al n. 23408 del 07/04/2015 ha dichiarato che sono pervenute n. 30 osservazioni di cui n. 29 entro i termini e n. 1 osservazione fuori termine, e che è intenzione del Comune controdedurre all'osservazione pervenuta fuori termine; di dette osservazioni n. 2 sono state considerate di rilevanza ambientale (vedi nota comunale prot. n. 5367 del 09/03/2015 in atti);
- che la Provincia di Vicenza, con certificazione prot. n. 10639 del 16/02/2015, ha dichiarato che non risultano pervenute osservazioni direttamente in Provincia;
- che sul Rapporto Ambientale Preliminare hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 11 del 09/02/2010 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791 del 29/03/2009;
- che la Giunta Regionale con DGR n. 427 del 10/04/2013 ha adottato la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica.

Visto

- che in data 13/04/2015 il Comitato Tecnico Intersettoriale provinciale, istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 del 12/06/2012, si è riunito per l'esame del PAT, esprimendo il parere di cui all'allegato sub B;
- che in data 13/04/2015 il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza ha espresso il parere tecnico favorevole VTPU come da allegato sub A;
- che con nota prot. n. 10928 del 13/05/2015 è stata convocata dal Comune di Lonigo, per il giorno 21/05/2015 alle ore 10,00 presso la sala riunioni del Settore Urbanistica la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, per la

- valutazione del Piano di Assetto del Territorio e delle osservazioni pervenute;
- che il Comune ha provveduto a predisporre la Dichiarazione di sintesi (VAS) ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 come modificato con D. Lgs. 4/2008.

Rammentato che

- il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel PTRC e che l'attuazione delle previsioni del PAT è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 delle norme tecniche dello stesso;
- l'attuazione delle strategie del PAT dovrà essere effettuata in coordinamento e coerentemente con il Piano Comunale di Emergenza.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sindaco di Lonigo assume la presidenza della Conferenza di Servizi; funge da segretario l'arch. Jonathan Balbo, Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Lonigo.

Il Comune di Lonigo:

- ▲ presenta alla visione gli elaborati del PAT già aggiornati a seguito dei pareri acquisiti, con particolare riferimento alla VTPU e al parere motivato della Commissione Regionale VAS. In relazione a ciò consegna la certificazione di adeguamento a firma del Sindaco, del Dirigente Area Ambiente e Territorio e del Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Lonigo, prot. n. 11164 del 15/05/2015 (allegato sub E).
- ▲ presenta una "relazione di adeguamento" (allegato sub E) nella quale sono evidenziati puntualmente gli adeguamenti di cui sopra.

La Conferenza:

- ▲ dà atto che alla data odierna non risultano pervenute ulteriori osservazioni fuori termine, rispetto a quelle già sottoposte al Comitato Tecnico Provinciale Intersettoriale e alla Commissione Regionale VAS;
- ▲ procede all'esame delle osservazioni, prendendo visione delle proposte di controdeduzione di cui al parere allegato B, condividendone le valutazioni e ritenendo di accogliere le osservazioni ritenute "accoglibili" dallo stesso, non accogliere le osservazioni ritenute "non accoglibili" e accogliere parzialmente le osservazioni ritenute "accoglibili parzialmente";
- ▲ in merito all'osservazione n. 23 (prot. n. 3266 del 12/02/15), visto quanto riportato dal Comune nel documento "Relazione di adeguamento", allegato E, prende atto che la stessa è da ritenersi accolta.
- ▲ prende atto che il Comune, sentito il valutatore del PAT, ha provveduto ad adeguare gli elaborati del piano al parere n. 58 del 15/04/2015 rilasciato dalla Commissione Regionale VAS;
- ▲ valuta le integrazioni proposte dal parere allegato B ai fini di garantire la compatibilità con il PTCP approvato e con la legislazione vigente;
- ▲ valuta gli elaborati del PAT così come aggiornati dal Comune, dando atto che le integrazioni introdotte non rappresentano modifiche sostanziali del Piano né inficiano gli intendimenti originari né gli obiettivi né i criteri generali del Piano.

Il Sindaco del Comune di Lonigo ed il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza dichiarano, per quanto di competenza, che non esistono conflitti di interesse potenziali al fine dell'approvazione del piano in conferenza di servizi e pertanto, una volta adempiuto a detto obbligo, nessun ulteriore onere è dovuto alla Provincia di Vicenza che, evidentemente, non è tenuta a verificare l'esistenza di situazioni di incompatibilità non espressamente dichiarate.

Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004 e successive modifiche;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01/10/2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/11/2006;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 29/03/2009;
- VISTO l'art. 48 comma 4 della L.R. 11/04 e l'art. 3 della L.R. 26/2009;
- VISTO che in data 02/05/2012 è avvenuto il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Vicenza, attraverso la approvazione del PTCP della Provincia di Vicenza da parte della Regione Veneto;
- PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale di adozione del PAT n. 71 del 02/12/2014;
- VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso dal Genio Civile di Vicenza, ora Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza, prot. 325555 del 30/07/2014, ai sensi della DGRV n. 1841 del 19/06/2007, come modificata con DGRV n. 2948 del 06/10/2009;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS sul R.A. n. 58 del 15/04/2015;
- VISTO il Decreto n. 19 del 03/04/2015 del Dirigente della Direzione Urbanistica Regionale di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;
- VISTA la Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) della Provincia prot. n. 24009 del 09/04/2015, allegata al presente verbale;
- VISTA la LR 32/2013 in merito all'applicazione dell'art. 38 delle Norme Tecniche del PTRC.

a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/03/2014 con le seguenti precisazioni:

1. è fatto proprio il parere della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) prot. n. 24009 del 09/04/2015 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU), che viene allegato al presente verbale, costituendone parte integrante; nello specifico, sono accolte le osservazioni ritenute "accoglibili" dal parere allegato B, non accolte le osservazioni ritenute "non accoglibili" e accogliere parzialmente le osservazioni ritenute "accoglibili parzialmente";
3. l'osservazione n. 23 (prot. n. 3266 del 12/02/15), visto quanto riportato dal Comune nel documento "Relazione di adeguamento", allegato E, è accolta.
4. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di Consiglio sopraccitata ed aggiornati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, e delle integrazioni apportate a seguito del parere VTPU e degli atti in essa richiamati, della Commissione Regionale VAS, e del Decreto del Dirigente della Dir. Urbanistica regionale di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano, costituenti il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Lonigo.

b) esprimono consenso unanime all'approvazione del Piano completo del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al PAT, composto da:

- Relazione Tecnica e di Progetto;
- Relazione sintetica.
- Norme Tecniche;
- elaborato 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - scala 1:10.000
- elaborato 2 - Carta delle Invarianti - scala 1:10.000
- elaborato 3 - Carta delle Fragilità - scala 1:10.000
- elaborato 4 - Carta della Trasformabilità - scala 1:10.000

- **ELABORATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**
- VAS - R1 - Rapporto Ambientale - parte 1;

- VAS – R1 - Rapporto Ambientale – parte 2;
 - VAS – R2 - Sintesi non Tecnica;
 - VInca – R3 – Selezione Preliminare di screening – DGR 3173/2006;
 - VInca – C3.1 – Relazione tra le aree di analisi assunte e le aree di trasformabilità previste dal PAT in conformità e prosecuzione dello strumento urbanistico previgente - scala 1:15.000;
 - VAS – C1a – Estratto Piani d'Area regionali e provinciali PTRC e PTCP - scala 1:50.000;
 - VAS – C1b – Estratto Piano D'Area Monti Berici - scala 1:50.000 ;
 - VAS – C2 – Uso del Suolo - scala 1:15.000;
 - VAS – C3 – Superficie Agricola Utilizzata - scala 1:15.000;
 - VAS – C4 – Rete Ecologica - scala 1:15.000;
 - VAS – C5 – Ambiti Urbanizzati e di Potenziale Trasformazione - scala 1:15.000;
 - VAS – C6 – Estratto Compatibilità Idraulica con Sovrapposizione Azioni Strategiche- scala 1:15.000;
 - VAS – C7a – Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare – monossido di carbonio - scala 1:15.000;
 - VAS – C7b – Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare – biossido di azoto- scala 1:15.000;
 - VAS – C7c – Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare – polveri sottili (PM₁₀) - scala 1:15.000;
 - VAS – C7d – Emissioni sonore dovute a traffico veicolare e ferroviario - scala 1:15.000;
 - VAS – C8 – Variazione del livello di naturalità - scala 1:15.000;
 - VAS - C9 – Unione degli strumenti urbanistici vigenti - scala 1:15.000;
 - VAS – C10 – Valutazione ambientale complessiva – Confronto Stato attuale, Ipotesi di progetto, Ipotesi zero- scala 1:50.000;
 - VAS – C11 – Rappresentazione dei Piani comunali e provinciali di Emergenza - scala 1:50.000;
 - VInca – C3.1 – Relazione tra le aree di analisi assunte e le aree di trasformabilità previste dal PAT in conformità e prosecuzione dello strumento urbanistico previgente – scala 1:15.000
- **ELABORATI INFORMATICI**
DVD contenente la banca dati relativa al quadro conoscitivo completo

c) allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- ALL. A: parere VTPU prot. n. 24009 del 09/04/2015;
- ALL. B: parere prot. n. 24000 del 09/04/2015 del Comitato Tecnico Intersettoriale, istituito con deliberazione n. 186 del 12.06.2012 del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza, comprensivo di allegati,
- ALL. C: Parere della Commissione Regionale VAS n. 58 del 15/04/2015;
- ALL. D: Decreto del Dirigente della Direzione Urbanistica regionale n. 19 del 03/04/2015 di Validazione del Quadro Conoscitivo;
- ALL. E: Relazione di Adeguamento, corredata della certificazione di adeguamento del 15/05/2015 sottoscritta dal Sindaco, dal Dirigente Area Ambiente e Territorio e dal Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Lonigo,

d) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dal Presidente della Provincia;

e) danno atto che non si rende necessario modificare ulteriormente gli elaborati che il comune ha fornito in sede di questa conferenza e che gli stessi possono essere immediatamente sottoscritti;

f) Gli Enti convenuti, preso atto ed assunto formale impegno a dare attuazione a quanto sopra, passano alla sottoscrizione di n. 2 copie degli elaborati del PAT, di cui una rimane agli atti della Provincia e l'altra viene restituita al comune di Lonigo;

- g) danno atto che le integrazioni introdotte agli elaborati, approvate in questa sede, non rappresentano modifiche sostanziali del Piano né inficiano gli intendimenti originari né gli obiettivi né i criteri generali del Piano;
- h) danno atto che il Comune si impegna all'immediata pubblicazione degli elaborati tecnici del PAT nella sezione trasparenza del proprio sito istituzionale, ai fini dei successivi adempimenti di competenza provinciale e comunale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013.

Pertanto la conferenza si chiude alle ore 10:50.

Il presente verbale è composto di n. 6 fogli.

Il segretario verbalizzante
Arch. Jonathan Balbo

Per il **Comune di Lonigo**
Il Sindaco
Giuseppe Boschetto

Per la **Provincia di Vicenza**
Il Dirigente del Settore Urbanistica
Roberto Josè Bavaresco





PROVINCIA DI VICENZA
VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE URBANISTICA
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO n. 1 del 09.04.2015

Prot. **24009**

OGGETTO: Comune di LONIGO

PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO, ADOTTATO CON DCC N. 71 DEL 02/12/2014 - ART. 15, LR N. 11/2004.

Premesso che:

Il Comitato Tecnico Intersettoriale istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 n. 12.06.2012, si è riunito in data 09/04/2015, per l'esame del Piano in oggetto;

Il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei **6** (sei) presenti aventi diritto al voto, esprimendo **parere favorevole** all'approvazione del Piano in oggetto;

Il Sindaco del Comune di Lonigo, è stato invitato con nota prot. n. 20547 del 25/03/2015 ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 09/04/2015, per la discussione dell'argomento in oggetto;

Il Dirigente Provinciale del Settore Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (V.T.P.U.):

Visto il D.lgs. 267/2000;

Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato nel parere prot. n. 24000 del 09/04/2015 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica, ne costituisce parte integrante;

E' DEL PARERE

che il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Lonigo, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 02/12/2014, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico Intersettoriale.

Il Dirigente del Settore Urbanistica
incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica

Arch. Roberto Josè Bavaresco

Roberto Josè Bavaresco





PROVINCIA DI VICENZA

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE

ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO n. 1 del 09.04.2015

Prot. **24000**

OGGETTO: Comune di LONIGO

PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO, ADOTTATO CON DCC N. 71 DEL 02/12/2014 - ART. 15, LR N. 11/2004.

Il giorno 9 aprile 2015 presso Palazzo Nievo - sala rossa, Contrà Gazzolle 1 (2° piano) sono presenti:

Comitato Tecnico:

Nominativo	Area/Settore	presente	assente
Arch. Roberto Josè Bavaresco, Presidente	Settore Urbanistica	X	
Dott. Angelo Macchia	Settore Ambiente e Territorio		X
Ivan Farronato, delegato	Settore Gestione delle Risorse Faunistiche Ripristini e Sperimentazioni Ambientali Sport	X	
Angelo Padovan, delegato	Settore Turismo Agricoltura	X	
Dott.ssa Chiara Garbin, delegata	Settore Tutela e Valorizzazione Risorse Naturali Protezione Civile	X	
Arch. Andrea Turetta	Settore LL.PP		X
Arch. Sandra Brentan	Settore Socio-Culturale Beni Ambientali e Patrimoniali Mobilita'	X	
Avv. Paola Mistrorigo, delegata	Settore Avvocatura Affari Legali	X	
Dott.ssa Caterina Bazzan	Gestione Patrimonio Immobiliare		X

Presenti n. 6 e assenti n. 3

Comune di Lonigo:

Nominativo	Funzione	presente	assente
Giuseppe Boschetto	Sindaco	X	

Sono altresì presenti:

Dott. Puier Luigi Giacomello, assessore all'Urbanistica del Comune di Lonigo;
 Sig. Silvano Padovan, consigliere comunale;
 Arch. Luciano Pilotto, dirigente del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Lonigo;
 Arch. Jonathan Balbo, responsabile del Servizio Ambiente e Territorio del Comune di Lonigo;
 Geom. Santo Montagna, consigliere provinciale delegato in materia di Urbanistica;
 Arch. Laura Pellizzari, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza, in qualità di relatore;

Assiste Geom. Nicoletta Frosi, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza in qualità di segretario.

PREMESSA

Il Comune di Lonigo in data 24/03/2005 con la Regione Veneto e in data 16/09/2008 con la Provincia di Vicenza, ha sottoscritto l'accordo di copianificazione per la redazione del PAT ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004;

Nel corso della procedura di formazione del PAT con la Delibera di Giunta Regionale n. 708 del 02.05.2012 è intervenuta l'approvazione del PTCP della Provincia di Vicenza da parte della Regione del Veneto e pertanto a far data dal 02.05.2012 le competenze in materia urbanistica sono attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/2010.

Il PAT del Comune di Lonigo è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 02/12/2014 e depositato ai sensi dell'art. 15 comma 5 della LR.11/2004.

Con nota prot. n. 20547 del 25/03/2015 il Dirigente del Settore Urbanistica ha convocato il Comitato Tecnico per l'espressione del parere VTPU, invitando contestualmente il Sig. Sindaco del Comune di Lonigo (o suo delegato).

Alle ore 10:20 il Presidente arch. Bavaresco, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Comitato;

Relaziona l'arch. Roberto Josè Bavaresco;

Relaziona l'arch. Laura Pellizzari;


CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Istituito con deliberazione del Commissario straordinario n. 186 del 12.06.2012 con n. **6 (sei) voti favorevoli** dei presenti aventi diritto di voto,


**Esprime parere favorevole con le prescrizioni contenute nell'allegato A)
e con le seguenti indicazioni:**

- Prima della Conferenza di Servizi il Comune dovrà trasmettere alla Provincia il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica).
- Il Comune, per la Conferenza di Servizi, dovrà predisporre un apposito elaborato di sintesi delle integrazioni apportate agli elaborati a seguito di tutti i pareri al fine di semplificare agli utenti la comprensione della pianificazione; dovrà altresì far pervenire apposita dichiarazione di adeguamento degli elaborati del Piano.
- Si precisa infine che la valutazione tecnico-amministrativa definitiva degli atti sarà resa prima della ratifica da parte della Giunta Provinciale.

Il Presidente
del Comitato Tecnico Intersectoriale
arch. Roberto Josè Bavaresco



Il Segretario
geom. Nicoletta Frosi





PROVINCIA DI VICENZA SETTORE URBANISTICA

Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA - Codice Fiscale. P. IVA 00496080243

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LONIGO

PARERE

Premessa

In data 17/03/2005, con deliberazione di Giunta Comunale n. 76, è stato adottato il Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Lonigo.

Successivamente, in data 24/03/2005 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione con la Regione Veneto per la redazione del P.A.T. Comunale ai sensi della L.R. 11/2004.

La Giunta Comunale con deliberazione nr. 163 del 05/07/2005 ha dato avvio alla fase di concertazione sul documento Preliminare e sulla Relazione Ambientale e con deliberazione n. 108 del 25/05/2006 ha dato atto della conclusione della fase di concertazione, approvando apposita relazione finale.

In data 17 gennaio 2008 con comunicazione prot. nr. 2414, acquisita al protocollo provinciale al n. 12910 del 20/02/2008, l'Amministrazione Comunale ha richiesto alla Provincia di Vicenza di estendere l'accordo di copianificazione in corso con la Regione Veneto anche con l'Amministrazione Provinciale.

La Provincia di Vicenza con nota prot. n. 17755 del 04/03/2008 ha comunicato la propria disponibilità all'attivazione della procedura di copianificazione e con Deliberazione n. 313 del 29/07/2008 la Giunta Provinciale ha preso atto del documento preliminare e approvato l'integrazione dell'accordo di copianificazione che coinvolge anche la Provincia di Vicenza.

In data 16/09/2008 la Provincia di Vicenza, il Comune di Lonigo e la Regione Veneto hanno sottoscritto l'accordo integrativo per la redazione in forma concertata del Piano di Assetto del Territorio.

In data 09/02/2010 la Commissione Regionale VAS ha rilasciato il proprio parere n. 11 sul Rapporto Ambientale Preliminare.

Nel corso della procedura relativa al PAT di Lonigo è intervenuta l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 708 del 02/05/2012. Conseguentemente la Provincia di Vicenza ha assunto le competenze in materia urbanistica ai sensi della LR 11/04.

Con provvedimento n. 125 del 08/05/2012 ad oggetto "art. 48, comma 4, della LR 11/2004. presa d'atto delle competenze in materia urbanistica della Provincia", la Giunta Provinciale ha deliberato di ritenere che la Provincia di Vicenza per quanto di competenza a seguito del passaggio delle competenze in materia urbanistica, sostituisca nelle funzioni la Regione negli accordi stipulati con i Comuni per la redazione dei PAT/[PATI] ai sensi dell'art. 15/[16] della

1

L.R. 11/04, fatta salva la possibilità per i Comuni di recedere o rinnovare tali accordi d'intesa con la Provincia.

La Provincia di Vicenza con nota prot. n. 35984 del 14/05/2012 ha invitato il Comune di Lonigo a manifestare il proprio intendimento a recedere dall'accordo di pianificazione ovvero a rinnovarlo mediante comunicazione formale, senza dar luogo ad ulteriori sottoscrizioni.

Il Comune di Lonigo con provvedimento di Giunta n. 130 del 05/06/2012 ha deliberato *"di ritenere che la Provincia di Vicenza, a seguito del passaggio delle competenze in materia urbanistica sostituisca la Regione negli accordi stipulati con i Comuni per la redazione dei PAT, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/04, fatta salva la possibilità per i Comuni di recedere o rinnovare tali accordi d'intesa con la Provincia"*.

Con nota prot. 6165/2014 del 27/03/2014, acquisita agli atti della Provincia al prot. n. 22680 del 27/03/2014, il Comune di Lonigo ha trasmesso la bozza degli elaborati del PAT.

Con nota prot. n. 26745 del 10/04/2014, la Provincia ha chiesto documentazione integrativa, che il Comune ha trasmesso con nota prot. n. 10641 del 21/05/2014 (prot. Provincia n. 36165 del 21/05/2014).

In data 06/08/2014 prot. n. 55240 il Dirigente del Settore Urbanistica ha inviato considerazioni sulla bozza di piano ai fini della sottoscrizione degli elaborati del PAT.

Con nota prot. n. 22129 del 16/10/2014, acquisita al protocollo provinciale al n. 72256 della medesima data, il Comune di Lonigo ha consegnato gli elaborati adeguati all'istruttoria provinciale prot. n. 55240 del 06/08/2014.

In data 28/11/2014 gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio sono stati sottoscritti dal Comune di Lonigo e dalla Provincia di Vicenza (verbale di sottoscrizione prot. n. 83574 del 28/11/2014);

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Lonigo è stato quindi adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 02/12/2014

La fase di pubblicazione e deposito è stata così esperita:

- albo pretorio comunale dal 05/12/2014 al 05/03/2015, come da registro atti n. 1927 prot. n. 26240 del 05/12/2014;
- nel sito internet del Comune di Lonigo: www.comune.lonigo.vi.it;
- Provincia di Vicenza, dal 16/12/2014 al 14/02/2015 (relata di pubblicazione n. 1629 del 16/02/2015);
- BUR n. 118 del 12/12/2014;
- Quotidiano "Il Giornale di Vicenza" del 05/12/2014;
- Quotidiano "L'Arena" del 05/12/2014.

Il Comune di Lonigo con nota pervenuta al protocollo provinciale al n. 23408 del 07/04/2015 ha dichiarato che sono pervenute n. 30 osservazioni di cui 29 entro i termini e n. 1 osservazione fuori termine.

Direttamente agli Uffici del Settore Urbanistica non risultano pervenute osservazioni come da certificazione prot. n. 10639 del 16/02/2015.

GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PAT ADOTTATO SONO:

- Relazione Tecnica e di Progetto;
- Relazione Sintetica;
- Norme Tecniche;
- Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – scala 1:10.000;
- Tav. 2 Carta delle Invarianti - scala 1:10.000 ;
- Tav. 3 Carta delle Fragilità - scala 1:10.000;
- Tav. 4 Carta delle Trasformabilità - scala 1:10.000;
- Banca dati alfanumerica e vettoriale (DVD) contenente il quadro conoscitivo e le informazioni contenute negli elaborati che il presente atto adotta;
- VAS R1 Rapporto Ambientale;
- VAS R2 Sintesi non tecnica;
- VAS C 1a Estratto Piani d'area provinciali e regionali (PTCP e PTRC);
- VAS C 1b Estratto Piano d'area Monti Berici;
- VAS C 2 Uso del suolo;
- VAS C 3 Superficie Agricola Utilizzata;
- VAS C 4 Rete Ecologica;
- VAS C 5 Ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione;
- VAS C 6 Estratto della Compatibilità idraulica con sovrapposizioni azioni strategiche;
- VAS C 7a Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare – monossido di carbonio;
- VAS C 7b Concentrazione degli inquinanti dovuti al traffico veicolare – biossido di azoto;
- VAS C 7c Concentrazione degli inquinanti dovuti al traffico veicolare – polveri sottili;
- VAS C 7d Emissioni sonore dovute al traffico veicolare;
- VAS C 8 Variazione del livello di naturalità;
- VAS C 9 Unione degli strumenti urbanistici vigenti;
- VAS C 10 Confronto stato attuale, ipotesi di progetto, opzione zero;
- VAS C 11 Rappresentazione dei piani comunali e provinciali di emergenza;
- VINCA R3 – Selezione preliminare di screening;
- VINCA C 3.1 – Tavola;

PARERI

Pareri preliminari all'adozione

Preliminarmente alla adozione del Piano di Assetto del Territorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 10681 del 24/07/2014.
- Regione del Veneto - Genio Civile di Vicenza prot. n. 325555 del 30/07/2014, favorevole con prescrizioni.
- Commissione Regionale VAS n. 11 del 09/02/2010 sulla Relazione Ambientale al Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio.

Pareri per l'approvazione

Rimangono ancora in capo all'organo Regionale il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e la Validazione del Quadro Conoscitivo.

La Regione Veneto, con decreto del Direttore della Sezione Urbanistica n. 19 del 03/04/2015, ha validato il Quadro Conoscitivo del PAT, ai sensi dell'ART. 14, comma 7, LR 11/2004.


Ai fini dell'approvazione del PAT in conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 LR 11/04 deve essere acquisito il parere della Commissione Regionale VAS.

I CONTENUTI DEL PAT – SINTESI

¹Gli AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (ATO)

Il P.A.T. ha individuato i seguenti Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) ove sono attivabili politiche convergenti di governo del territorio, sulla base di valutazioni di carattere morfologico, paesaggistico ed insediativo.

N.	Denominazione
A.T.O. n. 1	Almisano
A.T.O. n. 2	Pianura di Almisano
A.T.O. n. 3	3.1 Lonigo capoluogo 3.2 Madonna
A.T.O. n. 4	Ambito della collina
A.T.O. n. 5	Pianura di Lonigo
A.T.O. n. 6	Bagnolo



Per ciascun A.T.O., il P.A.T. ha individuato i corrispondenti obiettivi di tutela, di riqualificazione e di valorizzazione ed ha stabilito inoltre, le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, per la riqualificazione e riconversione, i programmi complessi, le invarianti e fragilità, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.

Il primo approccio alla progettualità del PAT ha interessato l'individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) prevalentemente legati a valori morfologici, paesaggistici ed insediativi.

¹ Estratto dalla Relazione Tecnica e di Progetto del PAT

ATO 1 ALMISANO

E' un ambito caratterizzato dalla compresenza del sistema produttivo industriale unito al nucleo residenziale che si identifica con la frazione di Almisano.

Si tratta di un ambito a tipologia mista (produttivo - residenziale). Si perseguono gli obiettivi di consolidamento e completamento del sistema produttivo promuovendo la riqualificazione del patrimonio esistente e degli spazi pubblici consentendo una generale flessibilità nelle destinazioni d'uso con l'obiettivo della riqualificazione e mitigazione degli attuali impatti ambientali e paesaggistici.

Nel Centro Abitato si persegue il miglioramento della qualità della vita dell'insediamento rafforzandone il ruolo residenziale, privilegiando azioni di completamento del tessuto urbano consolidato e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Obiettivo strategico per il nucleo residenziale è perseguire la riqualificazione degli spazi pubblici per dare identità alla frazione.

ATO 2 LA PIANURA DI ALMISANO

E' un ambito caratterizzato dall'utilizzo prevalentemente agricolo che il territorio pianeggiante e scarsamente popolato permette.

Si perseguono obiettivi di tutela e salvaguardia del territorio aperto di pianura per l'importanza agricola primaria e degli elementi di pregio ambientale e paesaggistico con particolare attenzione anche ecologica, del delicato sistema delle acque e del reticolo idrografico. Obiettivo generale è il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente garantendo la flessibilità negli interventi a garanzia del presidio del territorio.

ATO 3 LONIGO

E' un ambito misto, caratterizzato dalla compresenza del sistema produttivo industriale, artigianale e dei servizi unito al sistema insediativo prevalente di Lonigo diviso nell'ATO 3.1 Lonigo Capoluogo e 3.2 Madonna per dare identità a quest'ultimo centro abitato.

Si perseguono gli obiettivi di consolidamento e completamento del sistema produttivo promuovendo la riqualificazione del patrimonio esistente e degli spazi pubblici consentendo una generale flessibilità nelle destinazioni d'uso con l'obiettivo della riqualificazione e mitigazione degli attuali impatti ambientali e paesaggistici.

Nel Centro Abitato di Madonna, si persegue il miglioramento della qualità della vita dell'insediamento rafforzandone il ruolo residenziale, privilegiando azioni di completamento del tessuto urbano consolidato e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente per dare identità alla frazione.

Per il Capoluogo, obiettivo strategico del sistema residenziale è perseguire la riqualificazione degli spazi pubblici, promuovendo percorsi in sicurezza, la qualità e la promozione dei luoghi centrali-identitari, riducendo il traffico di attraversamento nelle aree centrali e nelle aree residenziali e migliorando la viabilità e i collegamenti sovracomunali. Si persegue il potenziamento e completamento dei servizi con la previsione strategica della cintura dei parcheggi a servizio della Città Mercato e centro dei servizi. Va garantita la compatibilità delle funzioni produttive insediate con la preminente funzione residenziale riducendo le interferenze (rumori, traffico indotto...) e promuovendo azioni di mitigazione e riqualificazione.

ATO 4 AMBITO DELLA COLLINA

E' un ambito che comprende il territorio aperto collinare e la parte corrispondente alla fascia pedecollinare caratterizzato da una frammentazione del territorio e delle proprietà agricole e dalla presenza del borgo di Monticello.

Contraddistinto da un elevato valore paesaggistico ambientale della collina con diversi edifici di valore testimoniale da tutelare e dalla Rocca Pisana emergenza architettonica indiscussa.

Il territorio, conserva una ricchissima rete di piccoli manufatti come pozzi, forni, capitelli, fontane, edicole religiose che costituiscono un ricchissimo patrimonio storico culturale da preservare con l'obiettivo della fruizione a scopo turistico-culturale.

Si perseguono obiettivi di tutela e salvaguardia del territorio aperto pedecollinare per l'importanza agricola primaria e degli elementi di pregio ambientale e paesaggistico con particolare attenzione alla valenza delle sistemazioni agrarie e dei terrazzamenti. Obiettivo generale è il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente garantendo la flessibilità negli interventi a garanzia del presidio del territorio, la valorizzazione e tutela degli elementi storici minori incentivando la fruizione, anche di tipo turistico-ricreativa, collegata alle peculiarità ambientali e alla filiera enogastronomica

(ospitalità diffusa) si perseguono obiettivi di tutela e salvaguardia dei territori boscati per la valenza ambientale e paesaggistica. Obiettivo generale della parte collinare è la salvaguardia e gestione ambientale del patrimonio forestale, la fruizione ricreativa attraverso la promozione della rete dei sentieri e dei percorsi, la valorizzazione anche a scopo sportivo e ricreativo dell'ambito a partire dalle realtà già insediate.

Obiettivo strategico per il nucleo residenziale di Monticello di Lonigo è perseguire la riqualificazione degli spazi pubblici per dare identità alla frazione.

ATO 5 PIANURA DI LONIGO

E' un ambito caratterizzato dalla fertillissima pianura di Lonigo che alterna ad ampi spazi coltivati piccoli insediamenti rurali in un sistema ordinato e rispettoso della presenza della Villa Pisani monumentale testimonianza dell'architettura del 500 di Andrea Palladio.

Si perseguono obiettivi di tutela e salvaguardia del territorio aperto di pianura per l'importanza agricola primaria e degli elementi di pregio ambientale e paesaggistico con particolare attenzione anche ecologica, del delicato sistema delle acque e del reticolo idrografico. Obiettivo generale è il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente garantendo la flessibilità negli interventi a garanzia del presidio del territorio.

ATO 6 BAGNOLO

E' un ambito caratterizzato dal sistema insediativo della frazione di Bagnolo ubicata all'estremo sud del territorio comunale nella pianura di Lonigo.

Si persegue il miglioramento della qualità della vita dell'insediamento rafforzandone il ruolo residenziale, privilegiando azioni di completamento del tessuto urbano consolidato e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente promuovendo percorsi in sicurezza, la qualità e la promozione dei luoghi centrali-identitari, riducendo il traffico di attraversamento e migliorando la viabilità e i collegamenti sovracomunali.

Obiettivo strategico per il nucleo residenziale è perseguire la riqualificazione degli spazi pubblici per dare identità alla frazione.

ATO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	SUPERFICIE (mq)	RESIDENTI
1	Almisano	misto	2.148.193	887
2	Pianura Nord	agricola	11.157.490	788
3.1	Lonigo	misto	6.683.960	10.381
3.2	Madonna	misto	1.141.408	1.777
4	Collina	agricola	8.262.707	582
5	Pianura Sud	agricola	19.370.809	659
6	Bagnolo	residenziale	546.426	791
TOTALE			49.310.993	15.865

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Le analisi propedeutiche alla definizione del dimensionamento del PAT sono contenute nella Relazione Tecnica e di Progetto del piano. Il dimensionamento complessivo del PAT è fissato nelle Norme Tecniche.

La capacità aggiuntiva del PAT è di 594.000 mc di volume esclusivamente residenziale a cui vanno aggiunti 25.500 mc di capacità residua di PRG, ripartiti tra le singole ATO come indicato nella tabella seguente:

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 01 del 09/04/2015
 ALLEGATO A

TABELLA RIEPILOGATIVA – DIMENSIONAMENTO ATO PER RESIDENZA – ATTIVITA' COMPATIBILI E TURISTICO-RICETTIVE											
ATO	Denominazione ATO	Abitanti residenti	Volume residuo residenza PRG	Abitanti residui PRG	Volume aggiuntivo PAT	Abitanti aggiuntivi PAT	Volume solo residenza	Totale abitanti	Volume PAT dest. commer.	Volume PAT dest. turistiche	Totale volume agg. PAT
		a	b	c	d	e	b+d	A+c+e	F	g	b+d+f+g
1	Almisano	887	0	0	45.000	205	45.000	1.092	11.400	1.900	58.300
2	Pianura di Almisano	788	0	0	40.000	181	40.000	969	8.100	4.400	52.500
3.1	Lonigo capoluogo	10.381	25.500	170	294.000	1.336	319.500	11.887	81.000	7.900	408.400
3.2	Madonna	1.777	0	0	126.000	573	126.000	2.350	22.500	2.600	151.100
4	Ambito della Collina	582	0	0	27.000	123	27.000	705	9.300	5.700	42.000
5	Pianura di Lonigo	659	0	0	29.000	132	29.000	791	7.500	5.300	41.800
6	Bagnolo	791	0	0	33.000	150	33.000	941	8.700	1.900	43.600
		15.865	25.500	170	594.000	2.700	619.500	18.735	148.500	29.700	797.700

Dimensionamento produttivo

Il fabbisogno produttivo in un contesto specializzato comprensivo delle destinazioni artigianale, industriale, commerciale, direzionale e turistico-ricettivo, è definito dal PAT in 160.000 mq di superficie territoriale per nuove attività produttive (artigianale, industriale, commerciale, direzionale e turistico-ricettivo) e/o l'ampliamento di quelle esistenti.

Sono ammesse operazioni di densificazione all'interno delle zone produttive consolidate indicate dal P.A.T., fino ad un rapporto di copertura fondiaria del 60% e gli interventi di SUAP in variante.

Lonigo - Produttivo			Artig. Ind.	Commerciale	Capacità aggiuntiva
ATO	ATO - Denominazione	ATO - Tipologia	mq	mq	mq
1	Almisano	Misto	64.000	30.000	94.000
2	Pianura di Almisano	agricolo-pianura	10.000	0	10.000
3.1	Lonigo capoluogo	Misto	20.000	29.000	49.000
3.2	Madonna	Misto	0	0	0
4	Ambito della Collina	agricolo-collina	0	0	0
5	Pianura di Lonigo	agricolo-pianura	0	7.000	7.000
6	Bagnolo	residenziale	0	0	0
TOTALE			94.000	66.000	160.000

Dalla tabella si evince che l'ampliamento della zona produttiva industriale posta a nord (A.T.O. 1) è afferente all'area industriale prevista come ampliabile dalla Tavola 4 del Sistema Insediativo infrastrutturale del PTCP di cui all'art. 67 delle NT del PTCP stesso, e ne rispetta i limiti. Tale ampliamento è la naturale espansione della limitrofa zona produttiva in Comune di Gambellara che sarà oggetto di apposito accordo con il vicino Comune per gli oneri collegati all'urbanizzazione.

L'ampliamento previsto dall'A.T.O. 2 è collegato ad una attività di elite del territorio non cartografata nella corrispondente Tavola del PTCP (vedi sopra), trova giustificazione l'art. 68 delle NT del PTCP.

L'ampliamento previsto nell'A.T.O. 3.1, è a completamento di una zona produttiva non ampliabile dove è previsto un ambito per aree idonee al miglioramento della qualità urbana e territoriale e rispetta i limiti imposto dagli artt. 68 e 71 delle NT del PTCP.

Si evidenzia che il PTCP nella Tavola sopra richiamata, prevede come area ampliabile quella ubicata a ridosso del Capoluogo per la quale il PAT non ritiene opportuno ulteriori ampliamenti.

Infine, nell'A.T.O. 5, viene soddisfatta la previsione del P.A.Mo.B, riconducibile all'insediamento di attività turistico-ricettive nel territorio, in risposta di manifestate esigenze locali.

L'attuazione delle nuove espansioni produttive è subordinata alla verifica delle condizioni e lo sviluppo della disciplina urbanistica previste dall'art. 67 delle NTA del PTCP nonché ai limiti di ampliamento indicati dagli art. 67 (aree produttive ampliabili) e art. 71 (aree produttive non ampliabili) o con deroga secondo le condizioni di cui all'art. 68 del PTCP.

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ALLA PIANIFICAZIONE SUPERIORE E VALUTAZIONI TECNICHE

La Provincia di Vicenza ha esaminato gli elaborati del PAT predisposti dal Comune per l'adozione, formalizzando la propria istruttoria con nota prot. 55240 del 06/08/2014, in cui è stata effettuata anche la verifica di compatibilità con il PTCP vigente, indicando alcune puntuali precisazioni e integrazioni degli elaborati.

Il comune di Lonigo ha provveduto, in accordo con gli uffici provinciali, ad adeguare gli elaborati di piano preliminarmente all'adozione in Consiglio Comunale.

Di seguito, in sintesi, la verifica di compatibilità al piano provinciale.

VERIFICA COMPATIBILITÀ CON IL PTCP

1. FRAGILITÀ

[rif: tav. 2, 3; Norme titolo II]

Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP il Comune dovrà verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "**Piano delle Acque**" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

Al proposito si richiama anche la recente variante al PTRC adottata con DGR n. 427 in data 10.4.2013 che all'art. 20 - Sicurezza idraulica - delle NT stabilisce che *I Comuni, d'intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali provvedono a elaborare il "Piano delle Acque" (PdA) quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata. La realizzazione avviene, principalmente, per il tramite dell'acquisizione del rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d'acqua e dai canali, l'individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, l'individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l'invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore.*

Per gli aspetti geologici il Comune si è confrontato con gli uffici provinciali nella fase di copianificazione che ha preceduto l'adozione del PAT.

Si richiama all'attenzione che è in corso di definizione il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, ai sensi della direttiva 2007/60/CE recepita con D.Lgs. n.49/2010.

Aree degradate per presenza storica di rifiuti (tav. 2, art. 12 Norme)

Il PTCP non segnala nel territorio comunale di Lonigo la presenza di "aree degradate per presenza storica di rifiuti".

Si ricorda che l'art. 12 delle Norme del PTCP stabilisce che:

- a. *Al rinvenimento di siti in cui, precedentemente all'entrata in vigore della normativa sui rifiuti (DPR 915/82) venivano depositati e sono ancora presenti rifiuti, i proprietari dell'area, i loro attuali gestori, o in via sostitutiva i Comuni territorialmente competenti, devono, oltre a individuare la precisa estensione areale e volumetrica, avviare*

un'indagine ambientale atta a verificare il possibile rischio ambientale ed igienico sanitario derivanti dalla loro presenza.

- b. *I Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri strumenti urbanistici, dovranno tenere conto dei risultati delle indagini di cui sopra e garantire l'attuazione delle misure necessarie per evitare rischi di natura igienico sanitaria ed ambientale.*
- c. *Per i siti già individuati dal PTCP nella tav. 2 e per quelli di nuovo rinvenimento di cui alla lett. a) del presente comma, dovranno essere attuate misure per la verifica del rischio ambientale e igienico-sanitario derivante dalla presenza dei rifiuti storicamente depositati ai sensi della normativa vigente.*

Cave (tav. 2, art. 13 Norme)

Il competente Servizio Cave Aria Rumore della Provincia, nella fase di copianificazione che ha preceduto l'adozione del PAT, ha comunicato di non aver "nulla da segnalare per il PAT di Lonigo in riferimento alle competenze dell'Ufficio Cave". (e-mail del 27/05/2014).

Aree Carsiche

L'area carsica è una porzione di territorio che, per le particolarità litologiche delle rocce affioranti, potenzialmente soggette a fenomeni di dissoluzione per l'azione delle acque superficiali e sotterranee, può essere caratterizzata da morfologie proprie del carsismo, con presenza di tipiche forme di erosione, tra le quali anche aspetti di erosione sotterranea, con formazione di grotte talora di grandi dimensioni. Le principali evidenze del carsismo sono riconducibili a grotte, doline, forme di corrosione superficiale delle rocce carbonatiche, comprensivi della flora e della fauna insediate in tali aree.

La potenziale carsificabilità del territorio comunale dovrà essere confermata dall'esistenza di effettivi rilevanti indizi dell'azione del carsismo, affinché l'area sia classificata come carsica.

In riferimento allo specifico territorio comunale di Lonigo, si riporta la denominazione dell'area carsica specifica di appartenenza:

Gruppo Montuoso: MONTI BERICI

V BR 01: Monti Berici occidentali

Limiti (da ovest verso nord): margine collinare compreso fra Lonigo S.Giustina di Fara-Meledo-Santa Apollonia, San Gaudenzio, Bocca d'Ansiesia, Sant'Antonio di Pederiva, Val Liona fino ad Orgiano-Spessa, margine collinare fra Spessa e Lonigo.

Si richiamano di seguito le direttive per le aree carsiche riportate all'art. 14 delle Norme del PTCP:

- *Lo strumento urbanistico comunale recepisce le aree carsiche identificate dal PTCP nella relazione e nella tav. 3 "Sistema ambientale".*
- *I Comuni, in sede di pianificazione, dettagliano le aree carsiche mediante la compilazione di apposite schede e l'elaborazione di cartografie atte alla loro perimetrazione, avvalendosi nello specifico di studi idrogeologici di dettaglio.*
- *I Comuni, di concerto con Regione e Provincia, dettano apposita normativa per la loro conservazione e valorizzazione.*

Il P.A.T. ha individuato tra le invarianti di natura geologica, idrogeologica ed idraulica:

- *sorgente;*
- *cava non attiva;*
- *scaranti;*
- *area caratterizzata da morfologia di tipo carsico (doline);*
- *inghiottitoio;*
- *grotta.*

Il PI dovrà dare attuazione alle direttive del PTCP per quanto di sua competenza.

Aree di emergenza per la Protezione Civile (art. 15 Norme)

Per le aree di emergenza riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, si fa presente che, qualora l'attuazione delle strategie del PATI preveda in tali ambiti destinazioni tali da pregiudicare la funzionalità delle stesse ai fini del loro utilizzo in situazioni di emergenza, il comune dovrà provvedere all'individuazione di altre aree parimenti idonee.

Si demanda al parere dell'ufficio protezione civile prot. 40810 del 09/06/2014 trasmesso al Comune prima dell'adozione del PAT.

Si chiede al comune di dare riscontro in merito al recepimento del citato parere ai fini della conferenza di servizi di approvazione del PAT.

2. SISTEMA AGROFORESTALE

[rif: tav. 3, 5; Norme titolo III]

Aree Rurali

Il PTCP recepisce la suddivisione del territorio rurale effettuata dal PTRC distinguendo le seguenti quattro categorie di aree agricole:

- a. Aree di agricoltura periurbana;
- b. Aree agropolitane;
- c. Aree ad elevata utilizzazione agricola;
- d. Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa ;

Il territorio del PAT è interessato dalle classificazioni "aree agropolitano", "Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa" e "aree ad elevata utilizzazione agricola".

Il territorio del Comune di Lonigo è interessato da "Aree ad elevata utilizzazione agricola" e "Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa".

Si veda al proposito il capitolo "aspetti agro-ambientali" del presente parere.

Zone agricole di particolare pregio

Il PTCP (tav. 5) segnala la presenza all'interno del territorio comunale di Zone agricole di particolare pregio: prati stabili.

Si veda al proposito il capitolo "aspetti agro-ambientali" del presente parere.

3. PREVENZIONE INQUINAMENTO

[rif: Norme titolo IV]

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dall'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo, e per le risorse energetiche, cui il PI dovrà dare attuazione, per quanto di sua competenza, ove non già disciplinato dal PAT.

Direttive per le aree di ricarica della falda

Secondo il quadro conoscitivo del PTCP il Comune di Lonigo non ricade nell'area di ricarica della falda.

Geotermia

Visto l'art. 29.5 delle Norme del PTCP relativamente agli impianti di scambio termico chiuso ed aperto, si richiama il "regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con

sonde geotermiche a circuito chiuso" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 31/05/2011.

4. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

[rif: tav. 2; Norme titolo V]

Dalle informazioni contenute nel PTCP risulta che nel territorio comunale di Lonigo è presente un'azienda che rientra nel campo di applicazione degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 smi.

È presente inoltre un'azienda nel comune confinante di Alonte che altresì rientra nel medesimo campo di applicazione normativa.

Il PAT riporta tali informazioni nella tav. 1, riportandone le relative fasce di rispetto.

Il Comune dovrà verificare l'eventuale presenza nei territori dei comuni limitrofi appartenenti ad altra provincia (provincia di Verona) di aziende a rischio di incidente rilevante le cui aree a rischio possano interessare il territorio comunale.

5. VINCOLI

(rif: tav. 1; Norme titolo VI)

I vincoli riportati nella tav. 1 del PTCP risultano dettagliati nella tav. 1 del PAT. Sono riportati inoltre ulteriori elementi generatori di vincolo - fasce di rispetto (viabilità, elettrodotti, cimiteri...)

In merito alla individuazione dei vincoli da parte del Comune si richiama quanto contenuto nelle Norme del PTCP (art. 34):

a. I Comuni individuano, utilizzando la carta tecnica regionale a scala di maggior dettaglio, l'esatta delimitazione topografica dei vincoli e degli ambiti dei Piani di livello superiore che insistono sul proprio territorio. Sulla stessa cartografia dovranno essere riportate le delimitazioni delle aree alle quali non si applica la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) dell'art.142 del D.Lgs 42/2004. Copia della cartografia e dei relativi shape file, redatti secondo le codifiche regionali, devono essere trasmessi alla Provincia di Vicenza.

b. I Comuni in applicazione dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 provvedono ad aggiornare i propri strumenti urbanistici secondo le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 84 dell'08.10.1998 e della Giunta Regionale 2186 del 16.07.2004.

Si dà atto che l'art. 6 delle NT riporta quanto segue:

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del P.A.T. hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel P.A.T. di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del P.A.T. che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

Rete Natura 2000

Il Comune di Lonigo è interessato nella parte orientale del proprio territorio dal sito della Rete Natura 2000 SIC IT3220037 Colli Berici.

Ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/2009 la Commissione regionale VAS si esprime anche sulla V.Inc.A., pertanto si demanda al provvedimento con il quale la Commissione Regionale VAS esprimerà il proprio parere.

Piani d'Area

Il Comune è interessato dal Piano di Area dei Monti Berici (PAMoB), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 31 del 9/07/08.

Il PAMoB individua per il comune di Lonigo diverse azioni, oltre che ambiti da tutelare e/o valorizzare.

Il PAT richiama all'interno della Relazione di progetto i tematismi presenti nelle tavole del Piano di Area, cui corrispondono specifiche progettualità di tipo strategico all'interno del PAT, che saranno quindi sviluppate e approfondite dal Piano degli Interventi.

Centri Storici

Il PTCP individua puntualmente nella tav. 1 i centri di antica formazione di cui all'Atlante Regionale dei Centri Storici, distinguendoli in:

- Centri Storici di notevole importanza: Lonigo
- Centri Storici di grande interesse: Madonna-Pavarano
- Centri Storici di medio interesse: Almisano, Bagnolo, Barchessa, Monticello di Lonigo

Il PAT (tav. 1) recepisce la classificazione effettuata dal PTCP definendone la disciplina all'art. 17 delle Nt.

Si dà atto che il PAT riporta in tav. 1 i centri storici come da PRG vigente, come previsto dagli atti di indirizzo regionali, mentre in tav. 4, dalla Relazione tecnica e di progetto, emerge quanto segue:

Per quel che concerne il Centro Storico di Monticello di Lonigo, si evidenzia che lo stesso non è rappresentato nel vigente PRG, constatato tuttavia che è puntualmente individuato nelle grafie dell'Atlante Regionale dei Centri Storici e nel PTCP, si è ritenuto di individuarne la perimetrazione in considerazione del vincolo monumentale esistente attorno alla Chiesa di Monticello e le sue pertinenze.

La stessa operazione di verifica, è stata effettuata sui perimetri di tutti i Centri Storici comunali e quando riscontrato difformità con quelli indicati nell'Atlante Regionale dei Centri Storici e nel PTCP, si è provveduto alla loro rettifica perimetrando il Centro Storico conseguentemente.

6. RISORSE NATURALI

[rif: tav. 3; Norme titolo VII]

Ambiti naturalistici di livello regionale (rif: art. 19 PTRC; TAV. 1.2 PTCP)

Il Comune è interessato da Ambiti naturalistici di livello regionale di cui al PTRC 1992, in relazione all'ambito dei Monti Berici.

Il PAT riporta il tematismo in tav. 1, definendone la disciplina all'art. 13 delle Nt.

Risorgive

Il PTCP non segnala la presenza di risorgive nel territorio comunale.

7. CORRIDOI ECOLOGICI

[rif: tav. 3; Norme titolo VIII]

Rete ecologica provinciale:

Elementi della rete ecologica provinciale individuati nel territorio comunale:

- Area nucleo, costituita dal sito SIC IT3220037 Colli Berici;
- Buffer Zone/zona di ammortizzazione o transizione
- corridoio ecologico secondario in corrispondenza del Fiume Guà;

- corridoi ecologici regionali.

Si dà atto che il PAT costruisce la rete ecologica locale sulla base della rete provinciale, riportandone gli elementi nella tav. 4, e definendone apposita disciplina al capo IV delle NT (Art. 44 Rete ecologica locale).

8. BENI CULTURALI

[rif: tav. 1, 5; Norme titolo IX]

Ville Venete di Interesse provinciale

Ville Venete di Interesse provinciale, art. 45	Palazzo Pisani (municipio) Villa Camuzzoni, Schioppo, Fardo - Monzardo Villa Rezzadore Villa Mocenigo, Soranzo Villa Scortegagna Palazzo Volpe, Maffei, Depieri - Tibaldo
Ville Venete di particolare interesse provinciale (allegato A), artt. 45, 46	Villa Giovanelli Villa Pisani, De Lazara Pisani, detta "la Rocca"
Ville del Palladio (allegato B), artt. 45, 46, 47	Villa Pisani, De Lazara Pisani, Ferri De Lazara, Bedeschi Sonetti

Prima dell'adozione del PAT gli uffici provinciali hanno verificato il corretto recepimento dei contesti figurativi delle ville venete di particolare interesse provinciale del PTCP. Il PAT definisce ulteriori misure di tutela estendendo i contesti figurativi ai complessi monumentali e al territorio collinare.

Le Norme Tecniche del PAT contengono idonea disciplina di tutela e valorizzazione per i contesti.

Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza

Ambiti di Paesaggio PTRC	- "GRUPPO COLLINARE DEI BERICI" (n. 17) - "Prealpi vicentine" (n. 14)
--------------------------	--

In relazione agli ambiti individuati dall'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del nuovo PTRC, il comune ricade negli ambiti di Paesaggio n. 14 - Prealpi Vicentine e n. 17 - Gruppo Collinare dei Berici.

L'allegato D alle Norme del PTCP, Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza, sulla base degli ambiti paesaggistici dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del nuovo PTRC, restituisce i beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio della Provincia di Vicenza, individuando puntualmente sia gli elementi già soggetti a tutela mediante gli articoli 10 (ex L. 1089/1939), 136 (ex L. 1497/1939) e 142 (ex L. 431/1985) del D. Lgs. N. 42/2004, sia quelli che non rientrano in tale regime di tutela.

Per tali ambiti valgono gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica riportati nell'allegato D.

Si richiama la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGR n. 427 in data 10.4.2013, con riferimento nello specifico al "Documento per la pianificazione paesaggistica", che risulta implementato rispetto all'adozione del 2009.

Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale di Lonigo:

Manufatti dell'Archeologia Industriale (tav. 5, art. 43 Norme)	/
Siti a rischio archeologico (allegato F, art. 41 Norme)	/
Agri centuriati (tav. 5, art. 41 Norme)	/
Centri di Spiritualità e dei Grandi Edifici Monastici (tav. 5, art. 50 Norme)	Chiesa Santa Maria dei Miracoli.
Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati (tav. 5, art. 51 Norme)	Si.
Luoghi ed elementi della Grande Guerra (tav. 5, art. 52 Norme)	/
Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme)	Museo Degli Ex Voto della Madonna dei Miracoli
Linee e Stazioni Ferroviarie Storiche (tav. 5; allegato E, art. 54 Norme)	/
Architettura del Novecento (rif: PTRC, Norme, allegato A - Progetto architetture del Novecento nel Veneto; PTCP, art. 54 Norme)	/
Strade storiche (art. 56 Norme)	Strada dei Colli Berici
Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme)	PARCO VILLA LA ROCCA PISANA PARCO IPPODROMO COMUNALE GIARDINI VILLA MOCENIGO GIARDINI VILLA MUGNA PARCO VILLA GIOVANNELLI - SAN FERMO CHIESA DI SAN DANIELE VIA SAN DANIELE CHIESA DI SANT'APPOLINARE LOC. MONTICELLO

Le Norme del PTCP (art. 43) stabiliscono che *i Comuni, in sede di pianificazione, adottano misure volte alla conservazione e valorizzazione, al recupero e all'eventuale riuso, purché compatibile, degli immobili appartenenti a tale categoria.* Il PAT dà riscontro alle direttive del PTCP individuando tali elementi quali invariati (tav. 2, Nt art. 25)

Sistema dei grandi alberi

L'allegato C alle Norme del PTCP segnala la presenza dei seguenti "Grandi Alberi" in comune di Lonigo:

- 30 TASSODIO VILLA GIOVANNELLI SAN FERMO PAVONIANI
- 139 BAGOLARO VILLA GIOVANNELLI SAN FERMO PAVONIANI
- 190 SOFORA VILLA GIOVANNELLI SAN FERMO PAVONIANI

Si veda al proposito il capitolo "aspetti agro-ambientali" del presente parere.

9. SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLE RETI DI COMUNICAZIONE

[rif: tav. 4; Norme titolo X]

L'art. 61 del vigente PTCP stabilisce che *In coerenza con il PTRC adottato con DGR 372/2009 e nel rispetto dei principi e delle finalità enunciate dall'art. 2 della L.R.11/04, i PRC devono*

incentrare la pianificazione sulla tutela e limitazione del consumo del territorio, ed in particolare:

a. definire criteri che comportino l'utilizzo delle nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Lo stesso art. 61 delle Norme del PTCP stabilisce che al fine di impedire la saldatura dei sistemi urbani e mantenere l'identità dei luoghi, naturali e paesaggistici, presenti nel territorio e meritevoli di salvaguardia, i Comuni devono prevedere in sede di PAT/PATI:

- a. la densificazione insediativa attorno ai centri urbani consolidati;*
- b. il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del paesaggio, impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra aggregati insediativi;*
- c. la definizione qualitativa degli spazi pubblici;*
- d. la valorizzazione dei singoli centri e delle località di dimensione limitata, consolidando la struttura insediativa organizzata attorno alle aree destinate a servizi e spazi pubblici centrali e privati di uso pubblico, e disciplinando gli interventi edilizi diffusi sul territorio, al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio.*

Infine, ai sensi dell'art. 61 delle Norme del PTCP, nell'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT dovranno essere seguiti i seguenti criteri di progettazione e di valutazione nell'individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi:

- a. individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;*
- b. nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco sistemico e paesistico dell'intervento;*
- c. attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;*
- d. localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;*
- e. previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;*
- f. il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio.*
- g. previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.*

In merito a tali principi si rileva che il PAT di Lonigo (art. 15) richiama le direttive del PTCP.

A tale proposito si evidenzia anche che alcuni ambiti di potenziale trasformazione individuati dal PAT ricadono in aree interessate dalla presenza di vigneti, elementi di pregio in particolare per Lonigo, denominata "città del vino" dal PAMoB. Tali aree sono ricomprese all'interno dell'ambito di produzioni di qualità e tipicità (Arcole DOC), come si evince dalla cartografia presente nella relazione agronomica del PAT.

A tale riguardo si richiama il nuovo PTRC adottato dalla Regione Veneto, che stabilisce quanto segue (art. 7 comma 4 lett. f):

Nelle aree rurali nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni devono:

(...)

limitare la trasformazione delle aree agricole con buone caratteristiche agronomiche e investite a colture tipiche e di pregio in zone con destinazione diversa da quella agricola, al fine di garantire nelle medesime la conservazione e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche. Nei casi in cui si rendano necessarie trasformazioni territoriali con sottrazione di colture effettivamente dedicate a produzioni agro-alimentari tipiche e di qualità, prevedere interventi di compensazione generando una superficie con valore agricolo o agro-ambientale equivalente a quella occupata e trasformata;

Si invita il Comune a tenere in debito conto di tale aspetto, prevedendo nel PI apposita normativa per la compensazione nel caso di trasformazioni territoriali con sottrazione di colture effettivamente dedicate a produzioni agro-alimentari tipiche e di qualità come previsto dal piano regionale.

Il sistema della mobilità

Relativamente alle previsioni infrastrutturali che interessano la viabilità provinciale, si specifica che le successive fasi della progettazione dovranno essere concordate con l'Amministrazione Provinciale.

Per il sistema della mobilità è stato sentito il Settore LLPP della Provincia nella fase di copianificazione che ha preceduto l'adozione del PAT, con il quale sono state condivise le scelte di piano.

10. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEL TURISMO

[rif: tav. 4; Norme titolo XI]

Insedimenti produttivi

Si dà atto che il PAT richiama la strategia del PTCP per le aree produttive, si rileva tuttavia che il PAT non individua un singolo ambito produttivo come "ampliabile", ma distribuisce gli ampliamenti in diverse aree produttive del territorio comunale, non ponendosi quindi in linea con la strategia generale del piano provinciale, ma attingendo alle possibilità di deroga definite dal PTCP agli artt. 68 e 71 delle Norme. Al proposito la relazione del PAT (pag. 81) esplicita il dimensionamento produttivo del PAT con riferimento ai limiti definiti dal PTCP e relative deroghe ammesse.

Estratto relazione:

Per quanto attiene al settore produttivo, le politiche di sviluppo dei poli esistenti, riconosciuti come vitali, sono rappresentate con le direttrici principali di espansione e infine con le limitazioni all'espansione stessa.

L'insediamento produttivo nel territorio di Lonigo può essere semplificato e ricondotto ad un modello che individua tre ambiti autonomi per specializzazione.

Il primo spiccatamente industriale posto a nord che interagisce con le zone industriali dei comuni di Montebello Vicentino, Gambellara e si relaziona con lo snodo autostradale; il

secondo centrale industriale ed artigianale di impianto tra le due guerre e l'ultimo a tipologia mista di più recente impianto, posto a sud in prossimità della Circonvallazione di Lonigo. Sono ambiti produttivi autonomi diversi per tipologia produttiva e di insediamento che necessitano di risposte funzionali alle diverse richieste motivate al loro completamento.

Commercio

Il PAT, come gli compete, ha individuato le "aree di riqualificazione e riconversione" e le "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale", e, nel definirne le direttive d'indirizzo per gli interventi di trasformazione, per alcune di esse ha indicato la funzione commerciale tra le destinazioni d'uso ammesse.

Il PI procederà alla valutazione per la localizzazione delle diverse tipologie di strutture commerciali sulla base dei criteri definiti dalla LR 50/2012 nel rispetto delle strategie definite dal PAT.

Turismo

Dalla relazione tecnica e di progetto del PAT emerge che:

Per il settore turistico-ricettivo la crescita auspicata è soprattutto qualitativa, particolarmente per quelle attività che per collocazione territoriale mantengono un forte rapporto con le attività della produzione agricola, della trasformazione dei prodotti e in genere con l'ambiente naturale. Il Piano d'Area Monti Berici sottolinea nel piano direttore la vocazione turistica dei Monti Berici dove Lonigo ha un ruolo importante negli obiettivi di riqualificazione del territorio montano valorizzando le presenti peculiarità storiche-artistiche-paesaggistiche e incentivando un turismo di visitazione culturale ed enogastronomico con le necessarie strutture ricettive già oggetto di specifiche richieste motivate da operatori già attivi nel territorio e per soddisfare nuove domande.

Valorizzazione e salvaguardia del territorio in generale e delle componenti aperte più naturali sono obiettivi primari del PAT, che evidenzia caratteri ed elementi di pregio diffusi, particolarmente nella parte collinare.

11. PIANIFICAZIONE COORDINATA

[rif: tav. 4; Norme titolo XIII]

Il comune di Lonigo ricade negli ambiti complessi per la formazione di PATI tematici di cui all'art. 88 delle Norme del PTCP "area progetto Vi.Ver." (art. 90 Norme) e "La multifunzionalità della Terra Berica".

12. PAT SEMPLIFICATI

[rif: tav. 4; Norme titolo XIV]

Il comune di Lonigo non rientra nell'elenco di comuni che possono redigere il PAT in forma semplificata ai sensi dell'art. 95 delle Norme del PTCP.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004 e all'art. 61 delle Norme del PTCP, che le trasformazioni urbanistiche vanno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del

tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per quanto concerne la parte progettuale si ritiene necessario ribadire che le indicazioni contenute nella Tavola n. 4 del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli che sono demandate al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori.

EDIFICAZIONE DIFFUSA

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

AREE A STANDARD

La dotazione delle aree a servizi del PAT è definita dall'art. 37 della LR 11/2004. Nella tav. 4 andranno individuate le sole aree a servizi "F" già in proprietà o in uso dei Comuni. Eventuali previsioni di nuove aree o ampliamenti delle esistenti, andranno individuate con puntuale simbologia secondo quanto prevedono gli atti di indirizzo regionali, DGR n. 3178/2004 e s.m.i., senza alcun perimetro, altrimenti la rappresentazione potrebbe rendere conformativa la previsione del PAT, identificando impropriamente delle aree da assoggettare a procedure espropriative.

PIANIFICAZIONE SUPERIORE

Per quanto concerne la compatibilità con il PTCP si demanda alle considerazioni sopra riportate.

In merito alla compatibilità con la pianificazione territoriale regionale si dà atto che il PAT richiama per i vari aspetti i contenuti del PTRC vigente, del Piano d'Area Monti Berici, nonché del nuovo PTRC adottato.

NORME TECNICHE

Si rileva inoltre la necessità di introdurre alle Norme Tecniche del PAT le seguenti correzioni/modifiche relative ad errori tecnici o a precisazioni migliorative della disciplina di piano, finalizzate principalmente a:

- art. 18, Direttive: alla frase "*Le Ville Venete, i Beni Monumentali e gli edifici e manufatti con valore testimoniale sono assoggettati alle categorie di intervento indicate all'art. 51*" **52**".

OSSERVAZIONI

Come stabilito all'art. 15 della L.R. 11/2004, la valutazione delle osservazioni sarà eseguita nell'ambito della Conferenza dei Servizi, alla quale parteciperanno gli enti interessati e, qualora si riscontri un consenso in sede di conferenza, il piano si intenderà approvato, salvo ratifica da parte della Giunta Provinciale e pubblicazione del Piano sul BUR.

In data 19/02/2015 il Comune di Lonigo ha inviato copia delle osservazioni e relative proposte di controdeduzioni (prot. n. 11611) ed in data 02/03/2015 ha inviato modifica alla controdeduzione dell'osservazione n. 10 e trasmesso la controdeduzione presentata dal geologo inerente l'osservazione n. 13.

In data 23/03/2015 il Comune ha inviato integrazione alla documentazione già consegnata, con le controdeduzioni formulate dal redattore del rapporto ambientale ed ha trasmesso una ulteriore osservazione pervenuta fuori termine con relativa proposta di controdeduzione.

Direttamente agli Uffici del Settore Urbanistica non risultano pervenute osservazioni come da certificazione prot. n. 10639 del 16/02/2015.

Il Comune di Lonigo con nota pervenuta al protocollo provinciale al n. 23408 del 07/04/2015 ha dichiarato che sono pervenute n. 30 osservazioni di cui 29 entro i termini e n. 1 osservazione fuori termine.

Con la medesima nota il Comune ha dichiarato altresì di voler controdedurre anche alle osservazioni pervenute fuori termine.

A seguito approfondimenti istruttori e incontri tecnici tra gli uffici comunali e provinciali le controdeduzioni sono state modificate e integrate.

Le osservazioni sono sintetizzate di seguito, con le relative proposte di controdeduzione, elaborate sulla base dei criteri definiti dagli uffici provinciali, trasmesso ai comuni della Provincia (prot. n. 66076 del 24/09/2014):

N.	DATA PROT. RICHIEDENTE	SINTESI	ISTRUTTORIA
1	02/01/15 23 Acque Veronesi Scarl	Ampliamento zona a servizi dell'area limitrofa alla centrale di potabilizzazione dell'acqua in frazione di Madonna, parte ora ricompresa in un ambito di "Aree Idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale", e zona agricola nel vigente PRG	<p>Si tratta del potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di Madonna, richiesto dalla società Acque Veronesi gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese.</p> <p>Si tratta di un'opera pubblica, la cui localizzazione è disciplinata da specifica normativa come esplicitato nelle Norme del PAT.</p> <p>L'osservazione pertanto potrà essere valutata in sede di Piano degli Interventi, a cui si rimanda. NON ACCOGLIBILE</p> <p>Con riferimento all'osservazione si prende atto del parere del valutatore del piano:</p> <p><u>Parere del valutatore</u> <i>La possibilità di aumentare l'impianto di potabilizzazione di Madonna assume rilevanza per garantire la qualità delle acque del Servizio idrico integrato ed aumentare l'attuale livello del servizio nonché risulta coerente con gli indirizzi del Ministero della Salute che con nota prot. 2565 del 29/01/2014 recependo il parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. 16/01/2014 - 0001584 su "Acqua della destinata al consumo umano contenente sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle acque della Provincia di Vicenza e Comuni limitrofi" ha ribadito la raccomandazione di assicurare adeguate misure di prevenzione della contaminazione delle acque di origine e a livello impiantistico l'implementazione di tecniche di adsorbimento e/o filtrazione</i> <i>L'osservazione non altera gli esiti del rapporto ambientale</i></p>
2	08/01/15 273 Andrea Dal Monte Mario Dal Monte	Richiesta di inserire le aree in proprietà all'interno delle linee di sviluppo insediativo residenziale di completamento (quindi convertite in area residenziale)	<p>Le linee preferenziali di sviluppo insediativo sono elementi progettuali strutturali definiti dal PAT, pertanto risulta non ammissibile un nuovo inserimento nella fase delle osservazioni, a meno di una ripubblicazione del piano, come da linee guida sulle controdeduzioni elaborate dagli uffici provinciali. Si evidenzia che il P.I., nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PAT, verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PAT, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE</p>

3	28/01/15 1837 Bonomo Marcello Bonomo Paolo	<p>1) Richiesta di rendere equivalenti le previsioni per le aree in proprietà; la prima ora indicata con linea preferenziale di sviluppo insediativo S (servizi), la seconda ora indicata con linea preferenziale di sviluppo insediativo R (residenza); e quindi di inserire in entrambe le aree la sigla R+S.</p> <p>2) In via subordinata, chiede la modifica dell'art. 37 delle Norme Tecniche con riferimento alle indicazioni normative in termini di esproprio.</p>	<p>1) Il Comune segnala che l'estratto di PRG presentato a supporto dell'osservazione non è aggiornato, infatti non tiene conto della variante urbanistica con la quale il Comune ha trasformato un'area a servizi a zona residenziale di espansione e quindi correttamente inserita nella Tavola 4 quale "area potenzialmente trasformabile già prevista dal PRG".</p> <p>La scelta attuata dal PAT riprende le indicazioni del PRG vigente, indicando a livello strategico per l'area posta a nord il simbolo di sviluppo "a servizi".</p> <p>Si conferma la strategia del PAT adottato, che prevede una linea di sviluppo residenziale nell'area posta a sud in continuità con il consolidato residenziale adiacente. NON ACCOGLIBILE</p> <p>2) In merito alla richiesta di modifica dell'art. 37 delle Norme Tecniche, non è riscontrabile all'interno dello stesso articolo la definizione di "<i>una modalità irrituale di determinazione del valore venale nei casi di espropriazione per pubblica utilità</i>" rilevata dall'osservante e si ribadisce il valore non conformativo delle linee preferenziali di sviluppo insediativo, quindi non appare pertinente l'inserimento di riferimenti alla normativa sugli espropri. NON ACCOGLIBILE</p>
4	28/01/15 1917 Confcommercio	<p>Rileva nel PAT la mancanza di una strategia complessiva per il commercio da un lato, e dall'altro come esso ponga le premesse per l'insediamento indifferenziato delle grandi strutture di vendita nel territorio, con il rischio che le trasformazioni del territorio saranno guidate dagli interessi privati.</p> <p>In considerazione di questo aspetto propone quindi di sviluppare meglio l'art. 55 delle Norme Tecniche rendendo esplicite le priorità insediative per tipologie commerciali, nei diversi contesti escludendo la realizzazione di poli commerciali che non siano funzionali a consolidare e ad integrare la rete di distribuzione esistente.</p>	<p>La L.R. n. 50/2012 prevede il suo completo recepimento con l'approvazione del Piano degli Interventi. Il relativo Regolamento regionale infatti precisa all'art. 2 che la localizzazione di medie strutture con superficie di vendita maggiore di 1500 mq e delle grandi strutture di vendita avviene mediante il PI e/o variante al PI.</p> <p>Non appare corretta l'affermazione secondo cui il PAT pone le premesse per l'insediamento indifferenziato delle grandi strutture di vendita: il PAT, come gli compete, ha individuato le "aree di riqualificazione e riconversione" e le "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale", e, nel definirne le direttive d'indirizzo per gli interventi di trasformazione, per alcune di esse ha indicato la funzione commerciale tra le destinazioni d'uso ammesse.</p> <p>Il PI procederà alla valutazione per la localizzazione delle diverse tipologie di strutture commerciali sulla base dei criteri definiti dalla LR 50/2012 nel rispetto delle strategie definite dal PAT.</p> <p>Stabilire quali tipologie commerciali insediare o negare la possibilità di localizzare nuovi insediamenti appare azione non pertinente al PAT. L'osservazione è da valutare con il Piano degli Interventi, concertando con le Associazioni di Categoria le modalità proposte nell'osservazione. NON ACCOGLIBILE</p>

5	30/01/15 2111 Maran Gelindo	Chiede l'inserimento dell'area di proprietà all'interno del perimetro del consolidato residenziale.	Si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PAT. Nell'ambito dell'applicazione delle norme di flessibilità definite dal PAT, il PI verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PAT, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, con particolare attenzione ad evitare problematiche di frammistione fra diverse destinazioni d'uso. NON ACCOGLIBILE
6	30/01/15 2124 Federazione Provinciale Coldiretti Vicenza	<p>1) Relativamente alle aree di potenziale trasformazione viene auspicato che vi sia una diminuzione della superficie complessiva pianificata come potenzialmente trasformabile e che lo sviluppo urbanizzato sia pianificato in contiguità alle aree già urbanizzate.</p> <p>2) Per l'edificazione diffusa viene osservato che la stessa risulta essere frammentata; auspica l'individuazione di tali ambiti esclusivamente in aree densamente abitate al fine di non limitare il naturale sviluppo di aziende agricole.</p> <p>3) Per la viabilità, viene suggerita una rotatoria presso l'incrocio tra la SS 500 e via Strada Spessa. Ritiene che sia da evitare la prevista circonvallazione sud di Madonna, che andrebbe a <i>rovinare e a spezzare i fondi agricoli</i> e auspica una revisione della pianificazione usufruendo maggiormente dei percorsi già esistenti. Viene proposto di <i>studiare un percorso che segua il tracciato della vecchia Strada delle Pietre fino alla Stazione Ferroviaria di Locara</i>. Viene suggerito la modifica del tracciato di collegamento con la strada Porcilana.</p>	<p>1) Premesso che la superficie agricola trasformabile è un dato oggettivo calcolato ai sensi degli atti di indirizzo regionali che esula dalle scelte strategiche del PAT, ribadito che il PAT non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che l'estensione delle aree trasformabili sarà definita dal PI. Si precisa che le potenziali trasformabilità definite dal PAT sono individuate a ridosso del territorio consolidato, come previsto dagli atti di indirizzo regionali e dal PTCP. Inoltre, il consumo del suolo è subordinato al recupero dell'esistente, obiettivo generale del PAT descritto all'art. 2 delle NT e la nuova edificazione in aree limitrofe a quelle già urbanizzate è l'ultima delle opzioni possibili coerente con l'uso sostenibile del territorio (art. 2 lett. g NT). NON ACCOGLIBILE.</p> <p>2) Gli ambiti di edificazione diffusa individuati nel PAT sono la trasposizione con lievi modifiche e/o integrazioni di quanto già previsto nel vigente PRG, e ambiti aventi le caratteristiche analoghe. Si veda la definizione di cui all'art. 41 delle Nt. NON ACCOGLIBILE</p> <p>3) Relativamente alle modifiche proposte per la viabilità, si evidenzia che stante il carattere non conformativo delle previsioni del PAT, le considerazioni non sono accoglibili in quanto riguardano aspetti che non competono al PAT, nel quale le direttrici dei tracciati viari indicano progettualità di tipo strategico, ma al livello del PI o di progettazione dell'opera. NON ACCOGLIBILE.</p>

7	03/02/15 2396 Italia Nostra	<p>L'osservazione ha come oggetto la Chiesetta di Santa Marina, ricompresa nel PAT in un'area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;</p> <p>1) viene chiesto di inserire un "Contesto figurativo dei complessi monumentali".</p> <p>2) Viene chiesto di mantenere il carattere millenario di chiesa campestre con la sua posizione marginale rispetto al centro urbano, quindi con l'esclusione dall'intorno di destinazioni tipo commercio, parcheggi ecc.</p> <p>3) Viene chiesto di ricercare la sostenibilità economica dell'intervento di valorizzazione dell'area di Santa Marina tramite perequazioni in aree non contigue alla chiesetta.</p> <p>4) chiede di evitare di congestionare la circonvallazione con rotatorie di collegamento e parcheggi extrastandard; la modifica alla viabilità della circonvallazione prevista dal PAT non trova giustificazione.</p>	<p>1) Il PAT riporta il vincolo monumentale relativo alla ex Chiesetta nella tav. 1 Carta dei Vincoli e prevede per lo stesso ambito le tutele della "Pertinenza scoperta da tutelare" nella tav. 4 Carta della Trasformabilità, disciplinata dall'art. 19 delle NT. NON ACCOGLIBILE</p> <p>2) Il valore della pieve campestre di Santa Marina è riconosciuto e richiamato all'interno delle Nt del PAT, che all'art. 39 riporta che essa necessita di un recupero non solo edilizio ma anche di un rispettoso intorno del complesso monumentale. Si evidenzia come la scelta attuata a livello strategico nel PAT dovrà trovare attuazione nel Piano degli Interventi, al quale viene demandato il successivo livello di approfondimento e dove quanto proposto potrà trovare riscontro adeguatamente. NON ACCOGLIBILE</p> <p>3) La disciplina definita dalle NT per l'ambito n. 13 non esclude quanto richiesto, che potrà essere valutato in sede di PI nel rispetto dei criteri generali definiti dal PAT. NON ACCOGLIBILE</p> <p>4) La rotatoria alla quale l'osservazione si riferisce è già prevista nel vigente PRG e attiene alla viabilità di ordine sovracomunale; si evidenzia il carattere non conformativo delle previsioni del PAT, nel quale le direttrici dei tracciati viari indicano progettualità di tipo strategico. NON ACCOGLIBILE</p>
8	04/02/15 2578 Comune di San Bonifacio	Osserva un errore materiale nella rappresentazione del collegamento della circonvallazione sud di Madonna con la viabilità di progetto del Comune di San Bonifacio	Premesso che nel PAT le direttrici dei tracciati viari indicano progettualità di tipo strategico, si dà atto che nella trasposizione cartografica la direttrice oggetto di osservazione per errore materiale è stata tracciata non dove concordato con l'Amministrazione Comunale di San Bonifacio e si ritiene accoglibile l'osservazione con modifica dell'indicazione in tav. 4. ACCOGLIBILE
9	05/02/15 2721 Bolla Luca	Chiede l'eliminazione del valore testimoniale dal fabbricato catastalmente censito al Fg. 21 mapp. 521	Ai sensi degli art. 18 e 52 delle NT del PAT la disciplina e i gradi di intervento degli edifici è definita dal PI. Pertanto si demandano le valutazioni allo strumento operativo. NON ACCOGLIBILE

10	06/02/15 2815 Immobiliare San Fermo Brendolan Marina Brendolan Silvia Brendolan Luigi	<p>a) Rileva la mancata conformità dell'art. 39 delle NT rispetto agli artt. 12-13 della LR 11/2004 relativamente al contenuto operativo.</p> <p>b) Rileva come l'art. 39 delle NT pone a carico della proprietà le opere pubbliche non riferibili alla proprietà stessa.</p> <p>c) Rileva che le disposizioni del PAT disattende la previsione del PAMOB, con particolare riferimento al parcheggio "oltre il Guà".</p> <p>1) Chiede una ripermetrazione dell'ambito escludendo i beni immobili della proprietà</p> <p>2) chiede di modificare il contenuto e le direttive dell'art. 39 delle NT escludendo previsioni riguardanti la proprietà.</p> <p>3) chiede di modificare il contenuto e le direttive dell'art. 40, punto 12 delle NT escludendo i riferimenti all'ambito n. 12.</p>	<p>a) L'art. 39 non riporta contenuti operativi in contrasto con gli artt. 12 e 13 della LR 11/04 bensì le "direttive d'indirizzo per gli interventi di trasformazione previsti nelle diverse aree, non vincolanti per quanto riguarda le modalità attuative e le destinazioni d'uso, che il P.I. potrà modificare nel rispetto delle direttive generali indicate nel P.A.T.".</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>b) Le direttive di indirizzo contenute nelle NT per gli non sono vincolanti e non hanno contenuto prescrittivo, l'art. 39 non pone a carico della proprietà privata le opere pubbliche previste.</p> <p>Osservazione non pertinente NON ACCOGLIBILE.</p> <p>c) Negli obiettivi specifici dell'articolo 39 (Ambito 7) delle NT, non vi è collegamento tra il parcheggio e le direttive del PAMOB, qui richiamate esclusivamente con riferimento alla fruibilità del Fiume Guà.</p> <p>Osservazione non pertinente NON ACCOGLIBILE.</p> <p>1-2-3. La previsione dell'area a parcheggio oltre il fiume Guà, ricompresa nell'ambito n. 7 delle "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale", risulta non collegata di fatto, sia fisicamente (presenza del fiume Guà, corridoio ecologico) che funzionalmente, al contesto di riqualificazione n. 12, come esplicitato all'art. 39 delle NT. Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione limitatamente alla ripermetrazione dell'ambito "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale", escludendo da questo l'area oltre il Guà, che continua ad essere scelta strategica del PAT in riferimento al limitrofo spazio fieristico. Si ritiene di indicare in tav. 4 per l'area situata oltre il fiume solo il simbolo indicante il parcheggio, anche perché la perimetrazione, così come definita nel PAT, risulta troppo conformativa e potrebbe far presupporre erroneamente un vincolo preordinato all'esproprio.</p> <p>Di conseguenza, si propone la modifica dell'art. 39 punto 7 e dell'art. 40 punto 12 delle NT, con precisazioni migliorative della disciplina di piano, nel seguente modo:</p> <p>art. 39 punto 7 ADOTTATO <i>...omissis...</i> <i>Attuazione del riordino della viabilità interna attraverso il collegamento tra via Cesare Battisti e via Lore (oltre Guà) ubicare la dotazione extrastandard di parcheggi alberati, di supporto al centro della Città e prossimi al progettato polo dei servizi ubicato in destra Guà;</i> <i>...omissis...</i></p> <p>art. 39 punto 7 CONTRODEDOTTO <i>...omissis...</i> <i>Attuazione del riordino della viabilità interna attraverso il collegamento tra via Cesare Battisti e a livello pedonale con il percorso ciclopedonale in sommità al Guà e in previsione con i parcheggi alberati, di supporto al centro della Città prossimi al progettato polo dei servizi ubicato in destra Guà;</i> <i>...omissis...</i></p>
----	--	---	--

			<p>art. 40 punto 12 ADOTTATO <i>...omissis...</i> <i>Attuazione del riordino della viabilità interna attraverso il collegamento tra via Cesare Battisti e via Lore (oltre Guà) ubicare la dotazione extrastandard di parcheggi alberati, di supporto al centro della Città e prossimi al progettato polo dei servizi ubicato in destra Guà;</i> <i>...omissis...</i></p> <p>art. 40 punto 12 CONTRODEDOTTO <i>...omissis...</i> <i>Attuazione del riordino della viabilità interna attraverso il collegamento tra via Cesare Battisti e a livello pedonale con il percorso ciclopedonale in sommità al Guà e in previsione con i parcheggi alberati, di supporto al centro della Città prossimi al progettato polo dei servizi ubicato in destra Guà;</i> <i>...omissis...</i></p> <p>Per le stesse motivazioni si propone lo stralcio dell'ultimo paragrafo dell'elenco riportato al punto 7 dell'art. 39) delle NT, da "Realizzazione...omissis.." fino a "...con pontile". Tale previsione va riportata all'art. 36 "Servizi di interesse comune di maggior rilevanza", come segue: "Nella Tavola 4 del P.A.T., indicati con apposita simbologia sono stati individuati dei servizi di rilevanza strategica anche intercomunale quali: spazio fieristico, polo scolastico e attrezzature sportive, attrezzature a supporto della mobilità, clinica veterinaria, vigili del fuoco, camper service, strutture ricettive e valorizzazione della stazione ferroviaria al fine di favorire l'interscambio con i Monti Berici e sosta in centro (cintura dei parcheggi, interventi come da direttive PAMoB finalizzati alla fruibilità del fiume Guà con il centro cittadino (previsione di una diga mobile che sostiene il percorso pedonale, ripristino del bacino d'acqua, produzione di energia elettrica alternativa mediante l'uso del bacino, previsione di attività sportive con punto di interscambio con pontile), attrezzature ricettive e della ristorazione".</p> <p>ACCOGLIBILE PARZIALMENTE</p>
11	06/02/15 2827 Venosta Alcide Venosta Enzo Crepaldi Anna	Chiede l'inserimento di potenzialità edificatoria in senso residenziale nel terreno di proprietà ricompreso nell'ambito n. 15 delle "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale"	<p>Ribadito che il PAT non attribuisce destinazioni d'uso ai terreni ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si demanda la valutazione al PI che darà attuazione agli obiettivi del PAT. L'art. 39 definisce le "direttive d'indirizzo e gli obiettivi di riqualificazione e miglioramento per gli interventi previsti nelle diverse aree, non vincolanti per le destinazioni d'uso, che il P.I. potrà modificare nel rispetto delle direttive generali indicate nel PAT".</p> <p>Nello specifico, la strategia definita dal PAT all'art. 39 per l'ambito n. 15 prevede che "la destinazione principale è quella non residenziale, tuttavia sono ammissibili, solo in via subordinata, residenze complementari alle attività prevalenti: direzionali, commerciali"</p> <p>NON ACCOGLIBILE.</p>

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 01 del 09/04/2015
 ALLEGATO A

12	06/02/15 2828 Callegaro Antonio	Chiede l'inserimento di potenzialità edificatoria in senso residenziale nel terreno di proprietà ricompreso nell'ambito n. 15 delle "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale"	Ribadito che il PAT non attribuisce destinazioni d'uso ai terreni ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si demanda la valutazione al PI che darà attuazione agli obiettivi del PAT. L'art. 39 definisce le "direttive d'indirizzo e gli obiettivi di riqualificazione e miglioramento per gli interventi previsti nelle diverse aree, non vincolanti per le destinazioni d'uso, che il P.I. potrà modificare nel rispetto delle direttive generali indicate nel PAT". Nello specifico, la strategia definita dal PAT all'art. 39 per l'ambito n. 15 prevede che "la destinazione principale è quella non residenziale, tuttavia sono ammissibili, solo in via subordinata, residenze complementari alle attività prevalenti: direzionali, commerciali" NON ACCOGLIBILE.
13	06/02/15 2945 San Gaetano Srl	Chiede che il terreno catastalmente censito al Fg. 21 mapp. 4 sia dichiarato come area idonea nella Carta della Fragilità	Si concorda con la proposta di non accoglimento del dr. geol. Lanfranco Vitale incaricato per il PAT (prot.4034/E Comune di Lonigo, in atti). Si sottolinea che la documentazione tecnica presentata dall'osservante conferma la situazione di fatto e pertanto non costituendo motivazione a favore dell'accoglimento. NON ACCOGLIBILE.
14	10/02/15 3042 Agribagnolo	Richiesta inserimento area agroindustriale per sviluppo Agribagnolo	Ribadito che il PAT non attribuisce destinazioni d'uso ai terreni ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che l'attività è inserita nell'ATO 6 Bagnolo a vocazione residenziale e l'ampliamento dell'area agroindustriale non è prevista tra le strategie del PATI. Il Comune potrà verificare le condizioni per l'attivazione della procedura SUAP di cui al DPR 160/2010. NON ACCOGLIBILE
15	11/02/15 3126 Noro Sandra	1) Chiede l'eliminazione dell'ambito per interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione ambientale dai terreni di proprietà. 2) Chiede il ripristino dell'ambito della zona E4 del PRG	1) L'art. 44 delle Nt stabilisce che "Il P.I. precisa i dati dimensionali e organizzativi delle opere di riqualificazione e mitigazione ambientale indicate in forma ideogrammatica dal P.A.T. (profondità, organizzazione, alberature, connessioni, possibilità fruibili ecc.), pertanto si demanda al PI la valutazione della richiesta. 2) Il PAT non definisce le zonizzazioni. L'ambito del Centro Storico individuato nella carta della Trasformabilità oggetto della richiesta è stato ripreso dall'Atlante dei Centri Storici della Regione Veneto. NON ACCOGLIBILE

16	11/02/15 3143 Biasin Sisto Biasin Bruno	<p>1) Chiede di ridurre l'individuazione della fascia di rispetto dell'impianto di depurazione.</p> <p>2) Chiede l'introduzione nell'ambito di riqualificazione e riconversione 18 della destinazione residenziale.</p> <p>3) Chiede la modifica del tracciato 5VPL.</p>	<p>1) Sentito il gestore del Servizio Idrico Integrato in merito alla natura dell'impianto esistente, si accoglie la proposta di ridurre la fascia di rispetto, come da nota prot. 5479/2015 del 16/03/2015 di Acque del Chiampo SpA - Servizio Idrico Integrato, agli atti (prot. Provincia n. 21223 del 27/03/2015), con le riserve e condizioni in essa contenute. ACCOGLIBILE</p> <p>2) Ribadito che il PAT non attribuisce destinazioni d'uso ai terreni ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si demanda la valutazione al PI che darà attuazione agli obiettivi del PAT. Nello specifico, la strategia definita dal PAT all'art. 40 per l'ambito n. 18 prevede le destinazioni d'uso ammesse: prevalentemente commerciale, direzionale e ricettive anche a scala sovracomunale; si ribadisce che l'art. 40 definisce "le direttive d'indirizzo per gli interventi di trasformazione previsti nelle diverse aree, non vincolanti per quanto riguarda le modalità attuative e le destinazioni d'uso, che il P.I. potrà modificare nel rispetto delle direttive generali indicate nel PAT". NON ACCOGLIBILE</p> <p>3) Nel PAT le direttrici dei tracciati viari indicano progettualità di tipo strategico, che troveranno effettiva attuazione nel Piano degli Interventi o comunque alla fase successiva della progettazione delle opere, alla quale viene demandato l'approfondimento in merito alle soluzioni progettuali più opportune. NON ACCOGLIBILE</p>
----	--	--	---

17	11/02/15 3154 Bragolusi Silvio	<p>A) - Relativamente al Centro Storico osserva che lo stesso risulta essere carente di parcheggi e chiede la loro individuazione all'interno di opifici in disuso.</p> <p>- Osserva la mancata individuazione di una piazza nella frazione di Madonna.</p> <p>B) - Relativamente alla viabilità osserva che la stessa <i>spazia ampiamente</i> nel territorio in modo invasivo non dando risposta al traffico proveniente da est verso Vicenza.</p> <p>- Manifesta contrarietà all'intervento edilizio lungo la circonvallazione sud.</p> <p>C) Relativamente agli ambiti di urbanizzazione consolidata e alle aree potenzialmente trasformabili osserva come tutte le aree verdi verranno trasformate in residenziali.</p> <p>D) Relativamente alle aree idonee per interventi diretti osserva: - Ambito n.5 "Sopra Lonigo" osserva un incremento di copertura dal 19% al 60%, chiede l'interramento della linea elettrica e di rimuovere l'area di trasformazione n. 26 (numerazione presa dalla valutazione di compatibilità idraulica); - Ambito n. 6 "San Daniele": chiede di mantenere un minimo di verde togliendo una delle due linee di sviluppo residenziale.</p> <p>E) Osserva che il PAT non ha individuato correttamente il luogo deputato ad ospitare la Fiera dando altre possibili soluzioni.</p>	<p>A) - Il PAT prevede delle aree strategiche posizionate nell'intorno del Centro Storico nelle quali sono individuati spazi a parcheggi volti a definire la cintura dei parcheggi. NON ACCOGLIBILE.</p> <p>- L'art. 39 punto 3, prevede la realizzazione della piazza quale luogo centrale dell'identità urbana e lo sviluppo delle aree a parcheggi. Poiché l'osservazione riguarda tema già previsto nell'ambito delle disposizioni strutturali del PAT come adottato, essa non costituisce apporto o proposta di modifica pertanto è ritenuta non pertinente. NON ACCOGLIBILE</p> <p>B) - Nel PAT le direttrici dei tracciati viari indicano progettualità di tipo strategico, che troveranno effettiva attuazione nel Piano degli Interventi o comunque alla fase successiva della progettazione delle opere, alla quale viene demandato l'approfondimento in merito alle soluzioni progettuali più opportune. Relativamente al traffico proveniente da est, si evidenzia che il "collegamento con tracciato da definire" indicato dal PAT "2 VPS collegamento in programmazione S.P. Almisanesi con S.P. 18 Favorita in località Dovaro", come si evince dalla Relazione, "garantirebbe un più rapido collegamento alla viabilità superiore del vicino Comune di Sarego e nel contempo l'alleggerimento del traffico nel centro di Lonigo congestionato da questa carenza". In ogni caso, progettualità di tipo sovracomunale dovranno essere concordate e definite con gli enti competenti. NON ACCOGLIBILE.</p> <p>- Si tratta di un'area "Idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale". Il fine di tale azione rientra in un progetto complessivo di riqualificazione del contesto e di miglioramento della qualità urbana, obiettivo del PAT. NON ACCOGLIBILE.</p> <p>C) Considerazione priva di fondamento perché non trova riscontro nelle previsioni del PAT, pertanto l'osservazione è non pertinente. NON ACCOGLIBILE.</p> <p>D) - ambito 5 - Il PAT prevede nelle "Aree Idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbano e territoriale", opere volte al completamento e al miglioramento del tessuto urbano attraverso azioni di compensazione integrando le dotazioni dei servizi. I dati rilevati dalla valutazione di compatibilità idraulica non hanno valenza normativa. Osservazione non pertinente. NON ACCOGLIBILE.</p>
----	--------------------------------------	--	--

		<p>F) Osserva che la previsione di un nuovo Polo Scolastico non trova giustificazione per luogo (via Santa Marina) che per spesa di realizzo.</p> <p>G) Osserva che l'art. 50 delle NT (perequazione) non è congruo e conforme agli artt, 35-36-37 della LR 11/2004.</p> <p>H) Osserva che l'area di Santa Marina non ha alcuna tutela archeologica.</p> <p>I) Osserva che il PAT non prende in considerazione il passaggio della linea ad alta velocità/capacità, propone la ricostruzione della stazione ferroviaria ad Almisano.</p>	<p>- ambito 6 - Il PAT prevede nelle "Aree Idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale", opere volte al completamento e al miglioramento del tessuto urbano attraverso azioni di compensazione integrando le dotazioni dei servizi. Ribadito che il PAT non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che l'estensione delle aree trasformabili e delle aree verdi sarà definita dal PI. NON ACCOGLIBILE.</p> <p>E) Il PAT ha individuato le attrezzature e i servizi esistenti o previsti di maggiore rilevanza considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo sia per il potenziamento o l'incremento di funzioni determinanti per lo sviluppo del territorio. L'ubicazione inserita tra le strategie del PAT è legata alla vicinanza del luogo all'uscita della circonvallazione centro di Lonigo e alla possibilità di collegare il polo fieristico al centro abitato. NON ACCOGLIBILE</p> <p>F) si conferma la strategia del PAT, che ha individuato le attrezzature e i servizi esistenti o previsti di maggiore rilevanza considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo sia per il potenziamento o l'incremento di funzioni determinanti per lo sviluppo del territorio. L'ubicazione è legata alla vicinanza con l'Istituto Primario "Carlo Ridolfi" con la possibilità di crescita, in un'area non gravata da viabilità principale ma facilmente raggiungibile sia dal Centro Abitato che dall'intero territorio, senza aggravare la viabilità del centro. In relazione a quanto rilevato, si evidenzia inoltre che lo strumento urbanistico strutturale ha valenza a tempo indeterminato. NON ACCOGLIBILE.</p> <p>G) L'osservazione è generica e non indica né gli asseriti motivi di incongruità né propone ipotesi alternative specifiche. La normativa definita dal PAT è inoltre coerente con la innovazione legislativa di cui all'art. 17 del DL 133/2014 conv. L. 164/2014. NON ACCOGLIBILE.</p> <p>H) Le aree segnalate dalla Soprintendenza quali aree a rischio archeologico sono state individuate con apposito tematismo nella carta della Fragilità Tavola 3 del PAT. NON ACCOGLIBILE.</p> <p>I) Il tracciato della linea AV/AC è riportato nella Carta dei Vincoli Tavola 1 del PAT. Relativamente alle modifiche alla ferrovia, si evidenzia che tale strategia deve essere condivisa a livello di pianificazione di settore con gli enti competenti e pertanto non può trovare accoglimento in questa fase del PAT. Osservazione non pertinente. NON ACCOGLIBILE.</p>
--	--	---	---

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 01 del 09/04/2015
 ALLEGATO A

18	11/02/15 3173 Menti Rosangela	<p>a) Chiede la possibilità di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso da annesso rustico a residenza per il fabbricato di proprietà.</p> <p>b) Chiede che per le abitazioni esistenti sia ammesso l'ampliamento fino al limite di 800 mc compreso l'esistente in conformità all'art. 44 comma 4) lettera a) della L.R. n. 11/2004.</p>	<p>a) Premesso che l'assegnazione della categoria di intervento oggetto della richiesta e precisata all'art. 52, ad un fabbricato con valore testimoniale è assegnata dal PI, l'osservazione riguarda contenuti e valutazioni specifici del PI a cui si rimanda.</p> <p>Osservazione non pertinente. NON ACCOGLIBILE.</p> <p>b) Osservazione relativa a temi e valutazioni che devono essere affrontati da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I.</p> <p>Pertanto è non pertinente e, in quanto tale, NON ACCOGLIBILE.</p>
19	11/02/15 3174 Gobbo Beatrice Gobbo Giuseppe Gobbo Mariano Gobbo Roberta Granziero Gianluca Granziero Romina Granziero Vittorio Pasquale Gemma Pertile Aureliano Pertile Daniele Pertile Laura Pertile Liliana	Chiede la possibilità di cambio di destinazione d'uso da annesso rustico a residenza per il fabbricato di proprietà.	Richiesta non pertinente al PAT, in quanto relativa a tema (destinazione d'uso, grado di intervento...) che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PAT, quale il P.I. NON ACCOGLIBILE
20	11/02/15 3198 Gaspari Vittorio	Chiede che il tracciato dell'elettrodotto previsto in progetto rispetti il tracciato di quello esistente	Il tracciato dell'elettrodotto oggetto dell'osservazione è riportato nella Carta dei Vincoli Tavola 1 del PAT. Relativamente alle modifiche dello stesso, le considerazioni non sono accoglibili in quanto riguardano aspetti che non competono al PAT ma al livello di progettazione dell'opera pubblica. Osservazione non pertinente. NON ACCOGLIBILE.
21	11/02/15 3137 Candio Gianni	Richiesta cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale	Si ribadisce che il PAT non attribuisce destinazioni d'uso ai terreni ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, inoltre si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PAT. Nell'ambito dell'applicazione delle norme di flessibilità definite dal PAT, il PI verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PAT, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, con particolare attenzione ad evitare problematiche di frammistione fra diverse destinazioni d'uso. NON ACCOGLIBILE

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 01 del 09/04/2015
 ALLEGATO A

22	11/02/15 3185 Spagnuolo Massimiliano	Richiesta di modifica del perimetro di Centro Storico via Chiavica a Madonna	L'ambito del Centro Storico individuato nella carta della Trasformabilità, oggetto della richiesta è stato ripreso dall'Atlante dei Centri Storici della Regione Veneto. Come precisato all'art. 17 delle NT del PAT, i centri storici urbani sono "agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie il segno di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche". Ai sensi dell'art. 17 delle NT del PAT, il P.I. verificherà e integrerà la perimetrazione dei Centri Storici, compatibilmente con quanto definito dalla normativa del PAT. NON ACCOGLIBILE
23	12/02/15 3266 Gruppo Consiliare Lega Nord	Chiede inserimento nella VAS di apposito indicatore atto a monitorare la concentrazione PFASs nell'acqua	Osservazione che attiene le specifiche competenze della VAS: si prende atto del parere del valutatore del piano e si rinvia al parere motivato della Commissione Regionale VAS. Parere del valutatore La possibilità di monitorare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano contenente sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) di concerto con società Acque Veronesi gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese e Acque del Chiampo, assume rilevanza anche nel Piano operativo ai fini di individuare eventualmente con gli enti gestori ed ULSS azioni correttive anche strutturali per interventi di prevenzione della contaminazione delle acque di origine e a livello impiantistico con l'implementazione di tecniche di adsorbimento e/o filtrazione L'osservazione non altera gli esiti del rapporto ambientale.
24	12/02/15 3348 Cocco Ettore	Chiede sia meglio specificato il significato delle "attività connesse" dell'art. 51 delle NT	L'art. 51 delle NT "Indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo" precisa che spetta al PI l'individuazione di tali manufatti e la valutazione per le modalità del loro riuso che il PAT indica per destinazione residenziale e <i>attività connesse</i> , sempre comunque compatibili con la zona agricola. Il dettaglio delle <i>attività connesse</i> alla residenza sarà quindi una prerogativa della valutazione che il PI predisporrà per l'applicazione del suddetto articolo. Osservazione non pertinente. NON ACCOGLIBILE

25	12/02/15 3364 Rizzoli Vittorio	<p>1) ritiene preferibile creare un parco alberato nell'ambito Chiesetta di Santa Marina anziché proporre nuove fabbriche, case e strade;</p> <p>2) Osserva di non proporre il polo fieristico nella zona indicata dal PAT e propone altri siti;</p> <p>3) Propone altra ubicazione per il polo scolastico e impianti sportivi;</p> <p>4) Propone l'ampliamento delle scuole elementari di viale della Vittoria e usi diversi del fabbricato ex Pretura.</p> <p>5) Non ritiene necessario la previsione di nuove aree di sviluppo privilegiando il recupero delle zone commerciali ed industriali dismesse.</p> <p>6) Propone di inserire regolamento per obbligare al reperimento dei parcheggi, anche al fine di liberare le strade pubbliche dal parcheggio.</p> <p>7) Relativamente alla viabilità osserva e critica alcuni tracciati e ne propone di nuovi o e alternativi. Propone l'accesso per emergenza l'argine sinistro del PAT.</p>	<p>1) Il PAT ha incluso la ex chiesetta di Santa Marina nelle "Aree Idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale". Tali ambiti prevedono opere volte al completamento e al miglioramento del tessuto urbano attraverso azioni di compensazione integrando le dotazioni dei servizi. All'interno di tale ambito, il PAT ha recepito il decreto di vincolo monumentale della ex Chiesetta nella Carta dei Vincoli e nella Carta della Trasformabilità, ridefinendolo con una "Pertinenza scoperta da tutelare" che definisce un rapporto di stretta connessione paesaggistica e funzionale con il complesso di rilevanza monumentale. Osservazione non accolta.</p> <p>2) Il PAT ha individuato le attrezzature e i servizi esistenti o previsti di maggiore rilevanza considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo sia per il potenziamento o l'incremento di funzioni determinanti per lo sviluppo del territorio. L'ubicazione inserita tra le strategie del PAT è legata alla vicinanza del luogo all'uscita della circonvallazione centro di Lonigo e alla possibilità di collegare il polo fieristico al centro abitato. NON ACCOGLIBILE</p> <p>3) si conferma la strategia del PAT, che ha individuato le attrezzature e i servizi esistenti o previsti di maggiore rilevanza considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo sia per il potenziamento o l'incremento di funzioni determinanti per lo sviluppo del territorio. L'ubicazione è legata alla vicinanza con l'Istituto Primario "Carlo Ridolfi" con la possibilità di crescita, in un'area non gravata da viabilità principale ma facilmente raggiungibile sia dal Centro Abitato che dall'intero territorio, senza aggravare la viabilità del centro. NON ACCOGLIBILE.</p> <p>4) osservazione relativa a temi e valutazioni che devono essere affrontati da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. Pertanto è non pertinente e, in quanto tale, NON ACCOGLIBILE.</p> <p>5) Il Consumo del suolo è subordinato al recupero dell'esistente, obiettivo generale del PAT descritto all'art. 2 delle NT ed è l'ultima delle opzioni possibili coerente con l'uso sostenibile del territorio. NON ACCOGLIBILE</p> <p>6) Si tratta di una osservazione di carattere generale, non attinente alla materia del PAT, peraltro già normata da specifiche leggi. Osservazione non pertinente. NON ACCOGLIBILE</p> <p>7) Relativamente alle modifiche sulla viabilità, si evidenzia che stante il carattere non conformativo delle previsioni del PAT, le considerazioni non sono accoglibili in quanto riguardano aspetti che non competono al PAT, nel quale le direttrici dei tracciati viari indicano progettualità di tipo strategico, ma al livello di progettazione dell'opera. NON ACCOGLIBILE.</p>
----	--------------------------------------	---	---

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 01 del 09/04/2015
 ALLEGATO A

26	12/02/15 3366 Rizzoli Vittorio	Propone modifiche alla rete della mobilità individuata nella Tavola 4, in particolare per la 1VPS che interessa la strada di Villaraspa e di via Ciron.	Il PAT individua a livello strategico le principali linee di comunicazioni di progetto. La rappresentazione in Tavola 4 "Collegamenti con tracciati da definire" non individua un tracciato ma la necessità di creare un collegamento, che dovrà essere definito con un accordo tra i comuni interessati. si evidenzia che stante il carattere non conformativo delle previsioni del PAT, le considerazioni non sono accoglibili in quanto riguardano aspetti che non competono al PAT, nel quale le direttrici dei tracciati viari indicano progettualità di tipo strategico, ma al livello di progettazione dell'opera. In generale la richiesta di inserimento di puntuali previsioni infrastrutturali di progetto, qualora si tratti di viabilità locale di rilevanza non strategica, devono essere affrontate da uno strumento di settore di livello inferiore a quello del PAT. NON ACCOGLIBILE
27	12/02/15 3367 Rizzoli Vittorio	Propone l'inserimento di una piazza nell'abitato di Madonna in prossimità del Santuario e la costruzione di un fabbricato di servizio con luogo di ristoro, servizi, esercizi commerciali, ufficio postale, porticati, residenze ed uffici.	L'art. 39 punto 3 "Ambito Piazza Madonna di Lonigo", prevede la realizzazione della piazza quale luogo centrale dell'identità urbana e lo sviluppo delle aree a parcheggi, dove il miglioramento della qualità urbana e territoriale si consegue tra l'altro con l'integrazione dei servizi, il potenziamento delle attività commerciali-direzionali e dei parcheggi. Poiché l'osservazione riguarda tema già previsto nell'ambito delle disposizioni strutturali del PAT come adottato, essa non costituisce apporto o proposta di modifica pertanto è ritenuta non pertinente. NON ACCOGLIBILE
28	12/02/15 3368 Rizzoli Vittorio	Considerazioni di natura personale.	Osservazione priva di contenuti riferibili a specifiche scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio del PAT del Comune di Lonigo. Osservazione non pertinente. NON ACCOGLIBILE
29	12/02/15 3371 Rizzoli Vittorio	Osserva problemi idraulici a monte e a valle del territorio di Lonigo. Prospetta un pericolo per il territorio per l'acqua trattenuta a monte nel bacino di Montebello.	Osservazione priva di contenuti riferibili a specifiche scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio del PAT del Comune di Lonigo. Osservazione non pertinente. NON ACCOGLIBILE

30	06/03/15 5166 Telecom Italia	<p>Si evidenzia che l'indicazione contenuta nelle Nt del PAT adottato è corretta ai sensi della competenza assegnata alla pianificazione dalla normativa vigente (art. 8 L. 36/2001 e norme regionali). Le direttive del PAT non sono conformative del territorio, ma troveranno applicazione nel Piano degli Interventi e nel regolamento comunale per la localizzazione degli impianti.</p> <p>Le direttive non pongono un divieto assoluto, ma un ordine di priorità nella scelta delle aree per la localizzazione della rete di comunicazione.</p> <p>Si propone tuttavia la seguente modifica migliorativa della disciplina di piano all'art. 56:</p> <p>le lettere sub b) e c) sono stralciate e si aggiungono i seguenti capoversi: <i>"sono aree maggiormente idonee, nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio comunale, le zone di bassa o nulla densità abitative, le zone prossime a infrastrutture della viabilità primaria, le aree a parcheggio, i contesti industriali/artigianali.</i></p> <p><i>Le zone residenziali e di espansione residenziale potranno essere coinvolte nella localizzazione di nuovi impianti solo per motivata necessità di garanzia del servizio e nella mancanza di localizzazioni alternative."</i></p> <p>All'ultimo capoverso delle Direttive: sostituire le parole <i>"nel vigente regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 21/05/2008"</i> con le seguenti: <i>"nel regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 8 l. 36/2001 e modifiche e normative regionali"</i>. (togliendo il riferimento a un singolo atto comunale si consente una lettura sempre "aggiornata" della normativa del PAT, che potrà avere durata maggiore di quanto previsto nel regolamento puntualmente indicato).</p> <p>ACCOGLIBILE PARZIALMENTE</p>
----	------------------------------------	--

CONCLUSIONI

Visti gli atti riportati in premessa;

Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;

Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;

Vista la LR 11/04 smi;

Visto il PTCP approvato con DGR n. 708 del 02.05.2012;

Vista

- a) la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- b) la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, istituito con deliberazione del commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale, n. 186 del 12/06/2012 di

ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Lonigo, con le precisazioni come sopra espresse e subordinatamente:

1. all'adeguamento al parere della Commissione VAS, reso ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/2009;
2. ad eventuali modifiche agli elaborati derivanti dall'adeguamento al Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo.

Si raccomanda al Comune di predisporre per la Conferenza di Servizi un apposito elaborato di sintesi delle integrazioni apportate agli elaborati a seguito di tutti i pareri pervenuti al fine di semplificare agli utenti la comprensione della pianificazione ("Relazione di adeguamento").

Si ricorda che ai sensi degli atti di indirizzo LR 11/2004, art. 50, comma 1 lett. a), dopo l'approvazione del PAT il comune è tenuto alla redazione finale del supporto contenente il quadro conoscitivo integrato con le eventuali modifiche introdotte dal voto di approvazione, inviandone copia alla Direzione Urbanistica della Regione.



PARERE MOTIVATO
n. 58 del 15 APRILE 2015
(odg 04 del 15/04/2015)

OGGETTO: Comune di LONIGO (VI). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21/01/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Lonigo con DGC n.76 del 17.03.05 ha adottato il "Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale preliminare", ai sensi della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale. In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre



che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale.

- Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n.71 del 2.12.14 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.118 del 12.12.14, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "L'Arena" e "Il Giornale di Vicenza" del 5.12.14.

- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune nei termini di legge sono pervenute n.30 osservazioni delle quale n.2 rilevanti o con attinenza ambientale.

DATO ATTO che:

- La Commissione Regionale V.A.S., con parere n.11 del 09.02.2010, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare al Documento Preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Lonigo (VI) con prescrizioni che dovevano essere ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- Prot. n. 26228 del 05/12/2014;
- Prot. n. 26876 del 15/12/2014;
- Prot. n. 99 del 05/01/2015;
- Prot. n. 5367 del 09/03/2015;
- E-mail del 02/04/2015;

ESAMINATI i pareri pervenuti da parte degli Enti aventi competenza in materia Ambientale consultati:

- *Parere Regione Veneto – Genio Civile prot. 546940 del 22/12/2014;*
- *Parere del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione prot. 1449/FC/mp del 23/12/2014;*
- *Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici prot. 0016883 del 29/12/2014;*
- *Parere della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza prot. 1218 del 20/01/2015;*
- *Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici prot. 0002077 del 17/02/2015;*

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la valutazione di Incidenza N. 21/2015 del 20 gennaio 2015 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale Regionale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 04 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 15/04/2015 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta in generale correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione di molti effetti



significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.

- Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.

Il R.A. adottato ha analizzato le diverse matrici ambientali; lo stesso R.A. dovrà essere aggiornato con tutti gli approfondimenti contenuti nel fascicolo integrativo.

- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità più importanti ed evidenti presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

- La metodologia valutativa applicata, anche alla luce dei chiarimenti ed approfondimenti aggiuntivi formulati in sede istruttoria, presenta una sostanziale e generale corretta impostazione e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione strategica del piano.

- Sempre alla luce delle integrazioni fornite durante l'iter istruttorio è stato però possibile approfondire gli aspetti valutativi ed evidenziare però che non tutte le azioni individuate nella tavola 04 delle trasformabilità possono ritenersi completamente valutate.

Alla luce della metodologia utilizzata, del grado di dettaglio della stessa e della particolarità di alcune azioni strategiche sono emerse ulteriori considerazioni.

- Relativamente alla individuazione di Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale - art. 39 e di Aree di Riqualficazione e Riconversione - art. 40, pur prendendo atto delle valutazioni svolte nel R.A. dal valutatore, si ritiene che le modalità di trasformazione demandate ad Accordo fra Pubblico e Privato (art. 6 L.R. 11/2004) o ad Accordo di Programma (art. 7 L.R. 11/2004) o al P.I. per quanto riguarda gli interventi indiretti attuabili mediante PUA, non consenta una corretta valutazione di sostenibilità di diversi interventi citati. Per tale motivazioni si ritiene che gli interventi individuati da tali articoli che abbiano funzioni diverse da quella residenziale e/o non compatibili con la residenza, debbano essere sottoposti ad una successiva Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

- Relativamente all'area posta in adiacenza al fiume Guà, posta lungo la S.P. 17 Almisano e via Zara, per la quale è prevista una linea di espansione residenziale e perimetrata come area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, ambito 12, preso atto che tali ambiti sono stati cartografati nella tavola delle fragilità come aree a ristagno idrico o aree esondabili, si ritiene che il PUA che attuerà l'urbanizzazione di tali ambiti dovrà essere sottoposto a successiva Verifica di Assoggettabilità specialmente in riferimento alle problematiche legate agli aspetti idraulici e idrogeologici.

- Relativamente alla individuazione di Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni (produttivo) - art. 37, si rileva l'espansione di aree produttive nella porzione a nord del territorio comunale in ampliamento delle aree presenti nel territorio Comunale di Gambellara. Per tale nuovo ambito, peraltro previsto in ampliamento di aree appartenenti ad altro territorio comunale, si ritiene che le valutazioni svolte non abbiano completamente valutato tutte le ricadute sulle varie componenti ambientali e specialmente non hanno considerato gli effetti sinergici e cumulativi. Per tali motivazioni si ritiene che l'attuazione di tale azione strategica debba essere sottoposta a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.

- Sempre relativamente alle linee preferenziali di sviluppo produttivo previste nell'ambito consolidato inserito nella zona produttiva di Lonigo, si ritiene che



l'attuazione di tale previsione strategica debba essere valutata successivamente in sede di redazione del PUA che ne darà attuazione.

- Sul punto si rende necessario che vengano messe in atto le adeguate misure di mitigazione nella fascia a ridosso con l'ambito ad edificazione diffusa posto lungo il tracciato della S.P. 17.
- Relativamente alla individuazione di aree potenzialmente trasformabili già previste dal PRG - art. 35, si prende atto del fatto che gli interventi di trasformazione sono subordinati a PUA, a Comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato. Per tale motivo si ritiene che tali trasformazioni debbano essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".
- Relativamente alla individuazione di ambiti destinati a Servizi di interesse comune di maggior rilevanza - art. 36, e con particolare riferimento ai servizi di rilevanza strategica, quali: spazio fieristico (ambito destinato ad accogliere la Fiera Campionaria di Lonigo ed altre manifestazioni o eventi simili), polo scolastico e ad attrezzature sportive, (ambito destinato alla realizzazione di una sorta di campus scolastico con annessi impianti sportivi), attrezzature al servizio della mobilità (parcheggi, sosta autoarticolati, servizi igienici, etc.), clinica veterinaria, nuova caserma dei vigili del fuoco, area camper service, derivante dall'attuazione delle direttive del P.A.Mo.B (ambito attrezzato dei servizi necessari ad ospitare camper), attrezzature a supporto della mobilità (integrazione della stazione ferroviaria con servizi per creare la "Porta Berici" per l'accesso alla città ed alla collina), si prende atto di quanto riportato dal valutatore nel fascicolo integrativo volontario trasmesso in data 02/04/2015 ed acquisito al prot. reg. al n.147104 dell'8.04.15, e si ritiene che gli strumenti attuativi che daranno attuazione a tali azioni strategiche dovranno essere sottoposti a successiva verifica di assoggettabilità, in quanto allo stato attuale non vi sono elementi sufficienti per una corretta valutazione di sostenibilità.
- Sempre relativamente alle aree a servizi previste dal PAT, anche se confermate del PRG, si ritiene che le azioni strategiche che possono generare trasformazioni territoriali oggi non contemplate, dovranno essere precedute da una verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006.
- Con riferimento alla individuazione di "Elementi Detrattori: Opere incongrue ed elementi di degrado" si prende atto della possibilità ammessa al P.I. di modificare le destinazioni d'uso. Per tale situazione si ritiene che la metodologia attuata non abbia adeguatamente valutato la sostenibilità ambientale e pertanto si ritiene che la stessa dovrà essere valutata in sede attuativa.
- Con riferimento alla individuazione di diverse previsioni viabilistiche indicative (Infrastrutture della mobilità - art. 47), si ritiene che le stesse non siano state valutate all'interno del R.A. Sul punto si prende atto del fatto che si demanda al P.I. la definizione dei tracciati, la messa in sicurezza dei tracciati e la definizione delle adeguate misure di mitigazione ambientale.
Per tale motivo si ritiene che i P.I. che daranno attuazione a tali infrastrutture, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.
- Con riferimento alla individuazione nella carta delle Fragilità di "aree a ristagno idrico o aree esondabili" art. 29, si richiama una particolare attenzione in merito all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo citato. Si prende atto che nelle aree a rischio idraulico sono ammessi gli interventi previsti dal PRG e confermati dal PAT nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica e delle prescrizioni degli enti preposti. Qualsiasi nuovo intervento



urbanistico previsto in tali aree, in generale in aree soggette a dissesto idrogeologico, è subordinato alla realizzazione di misure di mitigazione delle pericolosità idrogeologica ed idraulica; tali opere andranno definite sulla base di uno specifico studio idrogeologico-idraulico.

- Con riferimento alle misure di mitigazione e compensazione ambientale citate nel R.A. si ritiene che le Modalità operative debbano essere recepite dalle NTA.

- Con riferimento allo studio per la Valutazione di Incidenza redatto per il PAT ed analizzato dal Servizio di Pianificazione Ambientale (rif. Parere 21/2015 del 20/01/2015) e con riferimento al fatto che il territorio di Lonigo è interessato dal sito della Rete Natura 2000 SIC IT3220037 "Colli Berici" (ATO4 - Ambito della collina), si prende atto che dall'esame della documentazione inviata e dall'esame dalle considerazioni svolte emerge che l'elaborato in esame risulta solo in parte conforme alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014 e che i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, poiché derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione cautelativa di alcune prescrizioni.

Alla luce delle considerazioni riportate nello studio si ritiene che prima dell'approvazione del piano ed in fase di attuazione del Piano stesso, dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate in merito alla Valutazione di Incidenza che esamina gli effetti del Piano sui siti della Rete Natura 2000.

- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata ed in particolar modo con Programma regionale di sviluppo (P.R.S.), P.T.R.C., P.T.C.P., Piano Regionale dei Trasporti (PRT), Piano Regionale per le Attività di cava (PRAC), Piano generale di Bonifica (PGBTTR), Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), Piano di tutela delle Acque (P.T.A.), Piano regionale di risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), Piano d'Area Garda-Baldo (P.A. MO.B), Rete Natura 2000.

- Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali.

- Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTA

la dichiarazione formulata dal Responsabile Servizio Ambiente e Territorio del Comune di Lonigo prot. n.5367/15 del 09/03/2015, trasmessa con nota n. 5367 del 9.03.15 ed acquisita al prot. n.103781 del 10/03/2015, si apprende che a seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale del PAT avvenuta con Deliberazione n.71 del 02/12/2014, complessivamente sono pervenute n.30 osservazioni.

Dalla medesima dichiarazione si apprende che fra le osservazioni pervenute solamente n.2 sono state considerate rilevanti o di qualche interesse ambientale (osservazioni n.1 e n.23).

RITENUTO che:

la metodologia utilizzata consente di valutare la complessiva sostenibilità delle strategie di piano, con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e dei Piani degli Interventi,



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Lonigo (VI), con la realizzazione degli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati e con l'osservanza di tutte le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT, a condizione che si ottemperi alle seguenti

PRESCRIZIONI

1 Prima dell'approvazione del Piano:

1.1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

1.1.1. relativamente alla individuazione di Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale è necessario integrare l'art. 39 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli Accordi Pubblico-Privato, gli Accordi di Programma, i PUA che daranno attuazione all'azione strategica, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatta salva la destinazione residenziale o compatibile con la stessa e comunque fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".*

1.1.2. relativamente alla individuazione di Aree di Riqualificazione e Riconversione è necessario integrare l'articolo 40 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli Accordi Pubblico-Privato, gli Accordi di Programma, i PUA che daranno attuazione all'azione strategica, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatta salva la destinazione residenziale o compatibile con la stessa e comunque fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".*

1.1.3. relativamente alle "Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale" è necessario integrare l'art.37 con il seguente comma: *Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, il PUA che darà attuazione alle opere di urbanizzazione nell'ambito posto fra la SP17, il fiume Guà e via Zara (ambito soggetto a ristagno idrico o esondabile) dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006,*

1.1.4. relativamente alle "Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso (Produttivo)" è necessario integrare l'art.37 con il seguente comma: *Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i PUA che daranno attuazione alle aree produttive poste a Nord a confine con il Comune di Gambellara ed alle aree di completamento situate nella z.i. di Lonigo, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006,*

1.1.5. relativamente alle "aree potenzialmente trasformabili già previste dal PRG" è necessario integrare l'art.37 con il seguente comma: *Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, tutte le trasformazioni subordinate a PUA, a Comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006,*

1.1.6. relativamente alle "aree a Servizi di interesse comune di maggior rilevanza" è necessario integrare l'art. 36 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli interventi in attuazione dello spazio fieristico, del polo scolastico e delle attrezzature sportive, delle attrezzature al servizio della mobilità della clinica veterinaria, della nuova caserma dei vigili del fuoco, dell'area camper service, delle attrezzature a supporto della mobilità, per i quali oggi non è stato*



possibile approfondire la sostenibilità ambientale, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

- 1.1.7. sempre relativamente alle aree a servizi è necessario integrare l'art. 36 con il seguente comma: *“Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli interventi che potrebbero generare delle trasformazioni territoriali, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.*
- 1.1.8. relativamente alla possibilità demandata al P.I. di individuare “Opere incongrue ed elementi di degrado”, è necessario integrare l'art. 43 con il seguente comma: *“Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, tutti gli interventi che prevedano cambio delle destinazioni d'uso, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.*
- 1.1.9. relativamente alle previsioni viabilistiche indicative individuate nella tavola 04 della Trasformabilità, è necessario integrare l'art. 47 con il seguente comma: *“Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, il Piano degli interventi che provvederà a riorganizzare la rete stradale esistente, a differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione, a garantire la messa in sicurezza delle intersezioni, nonché garantire nella progettazione della nuova viabilità adeguate misure di mitigazione ambientale e paesaggistica verso il territorio agricolo e le altre componenti del sistema ambientale, dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.*
- 1.1.10. relativamente alle “misure di mitigazione e/o Compensazione” individuate nel R.A. nel paragrafo “Modalità operative”, deve essere inserito un articolo specifico che ne dettagli i contenuti e dia chiare direttive al P.I.
- 1.1.11. di modificare l'art. 16 prescrizioni e vincoli come segue:
“Per i piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 dovrà essere verificato il rispetto della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.
È vietata la trasformazione del suolo all'interno dei siti della Rete natura 2000 in presenza di aree riconosciute come habitat ai sensi della Direttiva 92/43/Cee in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
All'interno del sito Natura 2000 valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Per gli ambiti indicati dal P.A.T. come edificazioni diffuse presenti all'interno dell'area Natura 2000 sono consentiti interventi di riqualificazione e recupero delle preesistenze e limitati e puntuali interventi di nuova edificazione. Tale nuova edificazione potrà essere individuata all'interno dei perimetri dei nuclei edilizi rurali, escludendo l'espansione verso il territorio rurale adiacente e non ricadendo in aree occupate da habitat e habitat di specie di interesse comunitario.
Nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza (D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.) sono ammissibili le opere di urbanizzazione primaria relative al sistema dei sottoservizi in funzione delle costruzioni esistenti e nuove e le opere necessarie alla realizzazione e manutenzione dei servizi a rete.
- E' vietata l'apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto. Sono fatte salve le attività estrattive in atto.
- E' fatto divieto di qualsiasi operazione di bruciatura in area aperta e l'utilizzo di prodotti chimici sugli habitat e habitat di specie di interesse comunitario.”
- 1.1.12. per quanto riguarda le mitigazioni relative all'inquinamento luminoso, occorre implementare l'articolo 58 – *Indirizzi per il contenimento dell'inquinamento luminoso*
- con le seguenti disposizioni:



- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
- Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
- L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
- E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
- Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
- E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

1.2. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs.4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.

2 Dopo l'approvazione del piano

2.1. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.

2.2. Il Comune di Lonigo deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nel Parere della Regione Veneto – Genio Civile prot. 546940 del 22/12/2014, nel Parere del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione prot. 1449/FC/mp del 23/12/2014, nel Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici prot. 0016883 del 29/12/2014, nel Parere della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza prot. 1218 del 20/01/2015, nel Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici prot. 0002077 del 17/02/2015, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

3 In sede di attuazione del Piano:

3.1. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.



3.2. sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si prescrive:

- di non interessare habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico con gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, i programmi complessi e in generale con l'attuazione delle strategie del piano in argomento;
- di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma) per i progetti e gli interventi in particolare facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano: 14 Piani di Livello Regionale e Piano d'Area Monti Berici (P.A.Mo.B.), 16 Sito di Interesse Comunitario, 41 Ambiti di edificazione diffusa, strutture turistico-ricettive e produttive sparse, 42 Nuclei storici rurali, 48 Itinerari ciclopedonali;
- di realizzare le azioni di cui agli articoli 14, 16, 41, 42 e 48 al di fuori del periodo di vulnerabilità delle specie di interesse comunitario, che verrà caso per caso riconosciuto nell'ambito della valutazione di incidenza ricompresa nelle procedure di autorizzazione;
- di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- di realizzare gli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;
- di sviluppare i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale, riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (capp. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;
- di prevedere nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico:
 - la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
 - l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

3.3. al fine di semplificare l'attività amministrativa e di dare attuazione alle fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. 2299 del 09 dicembre 2014, di raccomandare quanto segue:

- di ricomprendere negli studi per la valutazione di incidenza dei Piani degli Interventi la valutazione di piani attuativi, progetti e interventi previsti dal piano stesso (le fattispecie di esclusione pertinenti in tal caso sono quelle riferibili ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014) o, in alternativa,
- di predisporre specifiche linee guida, da sottoporre a valutazione di incidenza, che definiscano l'esecuzione e la realizzazione dei progetti e degli interventi nell'ambito del territorio comunale.

3.4. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità per le parti non valutate nel



PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV 1717 del 03/10/2013.

3.5. Qualsiasi nuovo intervento urbanistico previsto in Aree sondabili o a ristagno idrico, e in generale in aree soggette a dissesto idrogeologico, dovrà essere eseguito nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica e delle prescrizioni degli enti preposti, nonché dovrà realizzare le adeguate mitigazioni delle pericolosità idrogeologica ed idraulica definite sulla base di uno specifico studio idrogeologico-idraulico.

3.6. Si dovrà porre particolare attenzione alla definizione delle aree di edificazione diffusa al fine di contenere il consumo di suolo.

3.7. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui al precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente

della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di **10** pagine



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 19 DEL 3 APR. 2015

OGGETTO: Comune di Lonigo (VI)
Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo, DGR 3958/2006, DGR 1922/2013.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Trattasi della validazione ai sensi dell'art. 11, L.R. 11/2004 delle banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PAT del comune di Lonigo, con la nuova procedura disposta dalla DGR 1922/2013, che integra quella già stabilita con DGR 3958/2006. Il provvedimento di validazione è necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 11/2004, per consentire l'approvazione del PAT in oggetto.

IL DIRETTORE

DELLA SEZIONE URBANISTICA

PREMESSO CHE

- l'art. 2, comma 2, L.R. 11/2004, individua tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- l'art. 10, L.R. 11/2004, definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- l'art. 11, L.R. 11/2004, assegna alla competenza della Giunta regionale:
 - la verifica degli archivi alfa-numeriche dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);
 - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo;
- la DGR 3178/2004, ha emanato le prime istruzioni operative e le direttive applicative anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate con DGR 3811/2009;
- la DGR 3609/2005 ha assegnato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio (ora Sezione Urbanistica con decorrenza 01.01.2014) anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;
- la DGR 3958/2006 ha attivato le "procedure di verifica degli archivi digitali" affidando alla Sezione Urbanistica, l'incarico di provvedere alla verifica degli archivi alfa-numeriche e vettoriali dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;
- la DGR 1922/2013 ha semplificato le procedure di validazione degli archivi digitali dei PAT/PATI, stabilendo che per rilevare e certificare, ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 11/2004, la sufficienza del quadro conoscitivo dei PRC si deve far riferimento unicamente all'indice di qualità (IQ).
- con riferimento alla descrizione dei controlli in dettaglio, esposta nella DGR 3958/2006, l'IQ così come definito dalla DGR 1922/2013 ricomprende i sub-indici A (correttezza informativa), B1 (completezza dei metadati) e B2 (completezza informativa attributi oggetti), mentre il sub-indice C (correttezza geometrica/geografica) determina l'ICQ previsti nell'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004;

Mod. A - originale

- la DGR 1922/2013 ha inoltre disposto di acquisire "una nuova procedura software, richiedente limitati e non specialistici interventi da parte degli utenti, che sarà distribuita gratuitamente ai comuni e sarà usata da questi per una parte del processo di verifica delle banche dati, impiegando tuttavia le stesse metodiche di rilevazione applicate dagli uffici regionali";
- nelle more della realizzazione di questa operazione è necessario comunque dare applicazione agli altri dispositivi della predetta deliberazione ed in particolare alla parte che integra la composizione dell' IQ, come sopra dettagliato, in modo tale che gli uffici regionali vi si adeguino;
- la stessa DGR 1922/2013 ha affidato alla Sezione Urbanistica il compito di validare con procedura semplificata gli archivi digitali dei PAT/PATI ai sensi dell'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004;
- le procedure di verifica ed i parametri di validazione sono dettagliatamente descritti nell'Allegato "A" al DDR 55/2014, che ha dato una prima parziale attuazione alla citata DGR 1922/2013;
- il comune di Lonigo in data 12.12.2014, ha trasmesso alla Regione gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), L.R. 11/2004.

CONSIDERATO CHE

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT di Lonigo, seguendo le procedure di verifica definite nell'Allegato "A" del DDR 55/2014;
- in base alle verifiche eseguite, in atti presso la Sezione Urbanistica, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PAT, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
 - correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali;
 - congruenza con le tematiche analitiche e progettuali;

- RICHIAMATA** l'opportunità di rilevare l'accettabilità del quadro conoscitivo del PAT in oggetto, identificando il solo IQ quale riferimento idoneo e bastante per accertare la sufficienza del quadro conoscitivo del PRC, punto 2), lettera a, della DGR 1922/2013 e DDR 55/2014;
- RICHIAMATO** il capitolo 3 dell'allegato A alla DGR 3811/2009 che disciplina l'obbligo per i comuni di trasmettere alla Sezione Urbanistica il quadro conoscitivo adeguato al voto di approvazione del PAT;
- RICHIAMATO** l'art. 11 bis della L.R. 11/2004 che prevede l'obbligo per i comuni di trasmettere alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante;
- RICHIAMATA** la necessità per il comune che il quadro conoscitivo, una volta validato, sia aggiornato periodicamente e sistematicamente, in quanto "parte del sistema informativo comunale", così come definito dall'art. 10 della L.R. 11/2004;
- VISTA** la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- VISTA** la DGR 3178 del 08.10.2004 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004. Approvazione";
- VISTA** la DGR 3609 del 22.11.2005 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali e Unità di progetto (artt. 13, 14 e 17, L.R. 1/1997)";
- VISTA** la DGR 3090 del 03.10.2006 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";
- VISTA** la DGR 3958 del 12.12.2006 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004";
- VISTA** la DGR 3811 del 09.12.2009 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004, approvati con DGR 3178/2004. Integrazione della lett. a): 'Specifiche tecniche.. ..dei comuni'; Integrazione della lett. f): 'Contenuti essenziali.. ..degli Interventi' ";

- VISTA la DGR 1922 del 28.10.2013 "Semplificazione delle procedure di verifica, di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali (PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI.";
- VISTO il DDR 55 del 04.06.2014 "Adeguamento alle procedure di verifica degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI); art. 11, comma 2, L.R. 11/2004; DGR 3958/2006; DGR 1922/2013";

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto che è rilevata, ai sensi dell'art. 14, comma 7 e dell'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004, la sufficienza degli archivi digitali del PAT in oggetto;
3. di trasmettere il presente decreto al comune di Lonigo ed alla Provincia di Vicenza;
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.




arch. Vincenzo Fabris

CITTÀ DI LONIGO
Provincia di Vicenza

P.A.T.

Approvato nella Conferenza di Servizi Decisoria del 21 MAG. 2015

Elaborato



Relazione di Adeguamento

degli elaborati ai pareri istruttori per l'approvazione
in Conferenza di Servizi

Studi Agronomici e VAS
dott. Gino Benincà

Studi Geologici e Valutazione di
Compatibilità Idraulica
S.G.A. - dott. Lanfranco Vitale

Studio Socio - Economico
dott. Francesco Sbetti
dott.ssa Manuela Bertoldo

Consulenza Informatica
ing. Luca Zanella



Provincia di Vicenza
Settore Urbanistica
Arch. Bavaresco Roberto José

Sindaco
Giuseppe Boschetto

Ass.re Edilizia pubbl. priv. Urbanistica
Pier Luigi Giacomello

Segretario
dott.ssa Anna Maria Porto

Dirigente
arch. Luciano Pilotto

Responsabile del Servizio
arch. Jonathan Balbo

Realizzazione GIS con Intergraph GeoMedia
STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE
33100 UDINE v.le XXIII marzo n.19 studio@zi.it

maggio 2015

PREMESSA

La presente relazione è atta ad evidenziare gli adeguamenti fatti agli elaborati adottati del PAT di Lonigo in recepimento dei pareri rilasciati dai vari Enti intervenuti nel procedimento compreso l'accoglimento di alcune osservazioni pervenute durante il periodo di deposito dello strumento urbanistico.

Di seguito vengono riportati i pareri acquisiti:

- Commissione Regionale VAS n. 11 del 09/02/2010 sul Rapporto Ambientale preliminare;
- Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 12.393 del 25/09/2014;
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 10.681 del 24/07/2014;
- Regione del Veneto- Genio Civile, prot. n. 325.555 del 30/07/2014;
- Parere Ufficio Protezione Civile prot. n. 40.810 del 09/06/2014;
- Parere Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica prot. 24.009 del 09/04/2015;
- Parere Commissione VAS n. 58 del 15.04.2015;
- Regione Veneto Decreto n. 19 del 03/04/2015 di validazione del Quadro Conoscitivo;
- Regione Veneto – Genio Civile prot. n. 546.940 del 22/12/2014;
- ATO – Consiglio di Bacino Bacchiglione prot. n. 1449 del 23/12/2014;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 16.883 del 29/12/2014;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 1.218 del 20/01/2015;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 2.077 del 17/02/2015;

**NORME TECNICHE
MODIFICATE**

Art. 16
Art. 18
Art. 36
Art. 37
Art. 39
Art. 40
Art. 42
Art. 43
Art. 47
Art. 49
Art. 56
Art. 58
Art. 60

Art. 16 Sito di Interesse Comunitario

Sostituite le Prescrizioni e Vincoli come da prescrizioni, punto 1.1.11, del parere della Commissione Regionale VAS n. 58 del 15 aprile 2015.

...omissis...

Prescrizioni e vincoli

~~Il SIC IT 3220037 Colli Berici è individuato ai sensi della DGR n. 1180/2006 e, al fine della tutela e conservazione dell'habitat naturale e della flora e della fauna presenti, è soggetto alla Direttiva 92/43/CEE, recepita dal DPR 357/1997, e alla D.G.R. n. 3173/2006 citate.~~

~~I piani, i progetti o gli interventi ricadenti, completamente o in parte, nell'ambito di SIC o esterni allo stesso ma in grado di comportare incidenze significative negative su di esso, i quali, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, significativamente incidenti sul SIC, sono soggetti alle disposizioni relative all'obbligatorietà della presentazione del documento di valutazione di incidenza di cui alla D.G.R. 3173/2006.~~

~~In ogni caso in tali piani, progetti o interventi devono essere tutelate e salvaguardate le emergenze floro faunistiche e gli habitat di interesse comunitario che hanno determinato l'individuazione dell'area come SIC, con la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulle modalità di attuazione degli interventi, e successiva gestione delle aree attuate.~~

~~Per gli ambiti indicati dal P.A.T. come *edificazioni diffuse* presenti all'interno dell'area SIC sono consentiti interventi di riqualificazione e recupero delle preesistenze e limitati e puntuali interventi di nuova edificazione. Tale nuova edificazione potrà essere individuata all'interno dei perimetri dei nuclei edilizi rurali, escludendo l'espansione verso il territorio rurale adiacente e non ricadendo in aree occupate da habitat e/o habitat di specie di interesse comunitario.~~

~~Gli interventi edilizi in aree non interessate da "nuclei rurali" e per le opere di miglioramento fondiario e per le sistemazioni agrarie e per gli interventi sulla viabilità esistente e di nuova previsione sono soggetti alle disposizioni relative all'obbligatorietà della presentazione del documento di valutazione di incidenza di cui alla D.G.R. n. 3173/2006.~~

~~Sono ammissibili le opere di urbanizzazione primaria relative al sistema dei sottoservizi in funzione delle costruzioni esistenti e/o nuove e le opere necessarie alla realizzazione e manutenzione dei servizi a rete.~~

~~— E' vietata l'apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto. Sono fatte salve le attività estrattive in atto.~~

~~— E' fatto divieto di qualsiasi operazione di bruciatura in area aperta e utilizzo di prodotti chimici sugli habitat UE.~~

Per i piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti delle rete Natura 2000 dovrà essere verificato il rispetto della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale in materia.

E' vietata la trasformazione del suolo all'interno dei siti della Rete Natura 2000 in presenza di aree riconosciute come habitat ai sensi della Direttiva 92/43/Cee in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

All'interno del sito Natura 2000 valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Per gli ambiti indicati dal P.A.T. come edificazione diffuse presenti all'interno dell'area Natura 2000 sono consentiti interventi di riqualificazione e recupero delle preesistenze e limitati e puntuali interventi di nuova edificazione. Tale nuova edificazione potrà essere individuata all'interno dei perimetri dei nuclei edilizi rurali, escludendo l'espansione verso il territorio rurale adiacente e non ricadendo in area occupate da habitat e habitat di specie d'interesse comunitario.

Nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza (DPR 357/97 e ss.mm.ii.) sono ammissibili le opere di urbanizzazione primaria relative al sistema dei sottoservizi in funzione delle costruzioni esistenti e nuove e le opere necessarie alla realizzazione e manutenzione dei servizi a rete.

E' vietata l'apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto. Sono fatte salve le attività estrattive in atto.

E' fatto divieto di qualsiasi operazione di bruciatura in area aperta e l'utilizzo di prodotti chimici sugli habitat e habitat di specie comunitario.

...omissis...

Art. 18 Ville Venete ed edifici e complessi di valore monumentale o testimoniale

Modificato il riferimento all'articolo delle Direttive, in quanto per errore tecnico faceva riferimento ad altra numerazione (VTP argomento n. 1 prot. 24.009 del 09/04/2015 pg. 18).

...omissis...

Direttive

Le Ville Venete, i Beni Monumentali e gli edifici e manufatti con valore testimoniale sono assoggettati alle categorie di intervento indicate all'art. ~~51~~ **52** ai sensi del comma 3, lettere a) e b), art. 40), della L.R. 11/2004,
...omissis...

Art. 36 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza

Modifica in seguito all'accoglimento parziale dell'osservazione prot. n. 2815 del 06/02/2015 (nr. 10) di Immobiliare San Fermo Brendolan Marina, Silvia e Luigi.

...omissis...

Nella Tavola 4 del P.A.T., indicati con apposita simbologia sono stati individuati dei servizi di rilevanza strategica anche intercomunale quali: spazio fieristico, polo scolastico e attrezzature sportive, attrezzature a supporto della mobilità, clinica veterinaria, vigili del fuoco, camper service, strutture ricettive e valorizzazione della stazione ferroviaria al fine di favorire l'interscambio con i Monti Berici e sosta in centro (cintura dei parcheggi), **interventi come da direttiva P.A.Mo.B. finalizzati alla fruibilità del fiume Guà con il centro cittadino (previsione di una diga mobile che sostiene il percorso pedonale, ripristino del bacino d'acqua, produzione di energia elettrica alternativa mediante l'uso del bacino, previsione di attività sportive con punto di interscambio con pontile)**, attrezzature ricettive e della ristorazione.

Sono servizi dedicati, con l'obiettivo di valorizzazione del sistema "Colli Berici" (confermato dalla pianificazione provinciale e regionale P.T.C.P. e P.A.MO.B.) e per il potenziamento o incremento di funzioni strategiche per lo sviluppo del territorio.

...omissis...

Modifica alle Prescrizioni e Vincoli come da prescrizioni, punti 1.1.6 - 1.17, del parere della Commissione Regionale VAS n. 58 del 15 aprile 2015.

...omissis...

Prescrizioni e vincoli

Fino all'approvazione del P.I. restano confermate le previsioni del PRG previgente. L'attuazione delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli interventi di attuazione dello spazio fieristico, del polo scolastico e delle attrezzature sportive, delle attrezzature al servizio della mobilità della clinica veterinaria, della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, dell'area camper service, delle attrezzature a supporto della mobilità, per i quali oggi non è stato possibile approfondire la sostenibilità ambientale, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006.

Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli interventi che potrebbero generare delle trasformazioni territoriali, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006.

...omissis...

Art. 37 Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso

Modifica alle Prescrizioni e Vincoli come da prescrizioni, punti 1.1.3 - 1.1.4 - 1.1.5, del parere della Commissione Regionale VAS n. 58 del 15 aprile 2015.

...omissis...

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'approvazione del P.I. sono fatte salve le previsioni del previgente PRG, comprese le zone di espansione con i relativi parametri edificatori, per le quali il PUA dovrà comunque adottare le direttive dettate dal presente articolo.

La realizzazione di nuovi insediamenti, ivi comprese le aree di espansione edilizia, sono subordinate alle relative fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici verificate sulla base di quanto stabilito dagli Atti di indirizzo di cui all'art. 50 lett. d) della L.R. 11/2004 e s.m.i.; prendendo in considerazione anche le fasce di rispetto generate da allevamenti zootecnici intensivi di comuni limitrofi.

Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, il PUA che darà attuazione alle opere di urbanizzazione nell'ambito posto tra la SP 17, il fiume Guà e via Zara (ambito soggetto a ristagno idrico o esondabile), dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006.

Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i PUA che daranno attuazione alle aree produttive poste a nord a confine con il comune di Gambellara ed alle aree di completamento situate nella Z.I. di Lonigo, dovranno esser sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006.

Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, tutte le trasformazioni subordinate a PUA, a Comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, dovranno esser sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006.

Art. 39 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

Modifica alle Direttive come da prescrizioni, punto 1.1.1, del parere della Commissione Regionale VAS n. 58 del 15 aprile 2015.

...omissis...

Direttive

Le modalità di trasformazione delle *Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale*, sono definite:

- con Programma Integrato, previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/04 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della L.R. medesima;
- dal P.I. che con appositi criteri stabilirà quando l'intervento è ammissibile con intervento edilizio diretto o previo PUA anche per stralci funzionali.

Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli Accordi Pubblico-Privato, gli Accordi di Programma, i PUA che daranno attuazione all'azione strategica, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatta salva la destinazione residenziale o compatibile con la stessa e comunque fatti salvi i casi di esclusione previsti della DGRV 1717 del 03/10/2013.

...omissis...

Modifica al punto 7) in seguito all'accoglimento parziale dell'osservazione prot., n. 2815 del 06/02/2015 (nr. 10) di Immobiliare San Fermo Brendolan Marina, Silvia e Luigi.

...omissis...

7) Ambito "del Guà" Lonigo

E' un'area inserita all'interno del Centro Storico appartenente, in origine, alla cintura delle aree produttive della fine del 1800 che sono rimaste attive fino agli anni 80. Si tratta di un'area strategica per diversi fattori: per il miglioramento della qualità urbana del Centro Abitato ove ubicare servizi alla residenza e per posizione-accessibilità ove individuare il parking, della cintura dei parcheggi, di scambio con lo svincolo centrale della circonvallazione.

L'area ricomprende un ambito di riqualificazione e riconversione di cui al successivo art. 40, punto 12).

Il miglioramento si consegue con:

- Individuazione degli spazi pubblici e degli edifici privati per garantire la sostenibilità economica dell'intervento di riqualificazione e il riutilizzo delle aree libere e dei manufatti conseguenti all'attuazione del progetto di miglioramento della qualità urbana;
- L'inserimento di attività prevalentemente residenziale, sono compatibili attività direzionali, commerciali e ricettive in considerazione che l'ambito è nel Centro Storico;
- Attuazione del riordino della viabilità interna e attraverso il collegamento tra via Cesare Battisti e a livello pedonale con il percorso ciclopedonale in sommità al Guà e in previsione con i; ~~via Lore (oltre Guà) ubicare la dotazione extrastandard di parcheggi alberati, di supporto al centro della Città e prossimi al progettato polo dei servizi ubicato in destra Guà;~~
- Sviluppo delle aree a standard con attuazione, delle aree a verde lungo l'argine del Guà e di un luogo di aggregazione centrale, conseguenti alle nuove dotazioni residenziali/commerciali/direzionali;
- Riqualificazione e riorganizzazione del tessuto urbano con particolare attenzione alla qualità architettonica dei fabbricati anche per migliorare e valorizzare l'affaccio sulla viabilità interna;
- Individuazione dei percorsi pedonali in collegamento agli esistenti individuando la passeggiata dal Parco Ippodromo verso il percorso pedonale dell'argine del Guà;

- ~~Realizzazione di interventi come da direttive del PAMoB finalizzati alla fruibilità del fiume Guà con il centro cittadino (previsione di una diga mobile che sostiene il percorso pedonale, ripristino del bacino d'acqua, produzione di energia elettrica alternativa mediante l'uso del bacino, previsione di attività sportive con punto di interscambio con pontile);~~

...omissis...

Art. 40 Aree di riqualificazione e riconversione

Modifica alle Direttive come da prescrizioni, punto 1.1.2, del parere della Commissione Regionale VAS n. 58 del 15 aprile 2015.

...omissis...

Direttive

Le modalità di trasformazione degli ambiti di riqualificazione e riconversione sono definite:

- con Programma Integrato, previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/04 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della L.R. medesima;
- dal P.I. che con appositi criteri stabilirà quando l'intervento è ammissibile con intervento edilizio diretto o previo PUA.

Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli Accordi Pubblico-Privato, gli Accordi di Programma, i PUA che daranno attuazione all'azione strategica, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatta salva la destinazione residenziale o compatibile con la stessa e comunque fatti salvi i casi di esclusione previsti della DGRV 1717 del 03/10/2013.

...omissis...

Modifica al punto 12) in seguito all'accoglimento parziale dell'osservazione prot., n. 2815 del 06/02/2015 (nr. 10) di Immobiliare San Fermo Brendolan Marina, Silvia e Luigi.

...omissis...

12) Area località di Via Cesare Battisti

- L'ambito è ricompreso all'interno di un'area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale di cui al precedente art. 39 e precisamente al punto 7) dello stesso.
- modalità attuative: previo PUA realizzabile anche su più comparti a condizione che sia formalizzato un unico schema organizzativo; nel caso di ristrutturazione devono essere attuati contestuali interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica comprendenti l'adeguamento tipologico alle forme prevalenti del Centro Storico;
- destinazioni d'uso ammesse: attività prevalentemente residenziale e le attività compatibili con il centro storico;
- l'attuazione dell'intervento deve prevedere l'integrazione con l'area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- Attuazione del riordino della viabilità interna e attraverso il collegamento tra via Cesare Battisti e a livello pedonale con il percorso ciclopedonale in sommità al Guà e in previsione con i; ~~via Lore (oltre Guà) ubicare la dotazione extrastandard di parcheggi alberati, di supporto al centro della Città e prossimi al progettato polo dei servizi ubicato in destra Guà;~~

...omissis...

Art. 42 Nuclei storici rurali

Modificato il riferimento all'articolo delle Direttive (lettera c)), in quanto per errore tecnico faceva riferimento ad altra numerazione.

...omissis...

c) deve essere aggiornata e completata la classificazione degli edifici oggetto di tutela con attribuzione del grado di protezione o categoria d'intervento di cui all'art. ~~51~~ 52;

...omissis...

Art. 43 Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado

Modifica alle Prescrizioni e Vincoli come da prescrizioni, punto 1.1.8, del parere della Commissione Regionale VAS n. 58 del 15 aprile 2015.

...omissis...

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alla presente disciplina, restano in vigore le norme del PRG previgente. Non sono comunque ammessi ampliamenti se non per adeguamenti igienico sanitari ovvero di altra natura imposti dalla vigente normativa.

Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, tutti gli interventi che prevedono cambio delle destinazioni d'uso, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006.

...omissis...

Art. 47 Infrastrutture della mobilità

Modifica alle Prescrizioni e Vincoli come da prescrizioni, punto 1.1.9, del parere della Commissione Regionale VAS n. 58 del 15 aprile 2015.

...omissis...

Prescrizioni e Vincoli

Modifiche alla rete di scala territoriale costituiscono variazione al P.A.T. ~~tematico~~ e potranno essere introdotte nel rispetto della vigente legislazione in materia di opere pubbliche.

Modifiche alla rete di collegamento intercomunale, da concordarsi con gli enti proprietari o gestori, potranno essere indicate dal P.I. senza necessità di variare il P.A.T.

L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopedonali, non costituiscono varianti al P.A.T..

Fatte salve le norme di tutela del PTCP, sono vietati gli interventi che possono interferire con la viabilità di progetto riportata nella Tavola 4 della Trasformabilità, se non preventivamente concordati con gli enti preposti.

Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, il Piano degli Interventi che provvederà a riorganizzare la rete stradale esistente, a differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione, a garantire la messa in sicurezza delle intersezioni, nonché garantire nella progettazione della nuova viabilità adeguate misure di mitigazione ambientale e paesaggistica verso il territorio agricolo e le altre componenti del sistema ambientale, dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006.

...omissis...

Art. 49 Indirizzi e criteri per gli interventi di mitigazione per l'assetto idraulico del territorio

Il P.A.T. è stato uniformato in fase di predisposizione, ai vari pareri acquisiti recependo ed adeguando i contenuti dello stesso alle prescrizioni e direttive dei pareri acquisiti.

Nel particolare sono stati recepiti nell'art. 49 delle NT il parere del Genio Civile prot. 325.555 del 30/07/2014; dalla confronto tra i contenuti dell'art. 49 delle NT e il parere del Genio Civile prot. 325.555 del 30/07/2014, si ritiene opportuno integrare le Direttive punto 2) con la precisazione più esplicita che riporta due specifiche prescrizioni del parere in parola.

Non si rileva la necessità di modificare l'art. 49 delle NT, in recepimento del parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. 10.681 del 24/07/2014 considerata la specificità operativa del parere stesso, in quanto tutti gli strumenti urbanistici attuativi (P.I., P.U.A....) dovranno essere assoggettati obbligatoriamente a valutazione di compatibilità idraulica.

...omissis...

2. Per le future fasi di pianificazione e/o di progetto attuativo (P.I.-PUA), per le nuove aree di espansione, sia di tipo residenziale che produttivo, oltre a quanto contenuto nel precedente punto 1, si prescrivono le seguenti direttive:
 - Dovrà essere redatta apposita valutazione di compatibilità idraulica, specifica per l'intervento, finalizzata ad individuare le condizioni di pericolosità/rischio idrogeologico e/o idraulico, a definire puntualmente i parametri idrogeologici (conducibilità idraulica dei terreni, soggiacenza della falda acquifera), a verificare i volumi di invaso, già individuati in questa fase di studio a livello di pianificazione generale di P.A.T., necessari al rispetto del principio di invarianza idraulica ed indicare gli interventi di mitigazione e compensazione più idonei.
 - Per la totalità del territorio comunale è da ritenersi non opportuna la realizzazione di piani interrati e seminterrati, (i quali in ogni caso, dovranno essere dotati di adeguati sistemi di impermeabilizzazione e/o drenaggio e quanto necessario per impedire allagamenti dei locali o opere di deviazione o allontanamento delle acque di dilavamento, queste ultime soprattutto necessarie nel caso che gli edifici si trovino contornati, anche solo su un lato, da aree morfologicamente debolmente acclivi) e raccomandata la realizzazione di edifici aventi un piano d'imposta adeguatamente sopraelevato rispetto alla quota media del piano campagna circostante.
 - In sede di progettazione, si ridurranno per quanto possibile le superfici impermeabili, ad esempio concentrando le nuove volumetrie, preferendo lo sviluppo in altezza a quello in pianta, adottando tipologie di pavimentazione che favoriscano l'infiltrazione delle acque meteoriche, ecc....
 - Dovrà prevedersi la separazione delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere.
 - Lo scarico delle acque bianche al ricettore finale potrà effettuarsi previa autorizzazione dell'Ente competente e secondo le modalità da esso indicate; le acque di scarico inoltre dovranno rispettare i limiti qualitativi previsti dalla normativa vigente.
 - Le acque di dilavamento delle aree esterne adibite ad attività produttive che possano comportare il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali sono considerate acque reflue industriali e pertanto sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e al rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente.
 - A parità di evento di pioggia, lo scarico nel ricettore finale delle acque bianche provenienti dalle aree di nuova urbanizzazione dovrà prevedere valori di portata massima compatibili con quella ammessa allo scarico; allo scopo si dovranno realizzare opportune opere di compensazione. Qualunque sia l'intervento compensativo previsto, si dovrà effettuare una adeguata manutenzione al fine di mantenerne inalterata l'efficacia nel tempo.
 - Le aree a verde saranno preferibilmente posizionate in prossimità del recapito finale, sia per una corretta ubicazione dei manufatti di invaso dal punto di vista idraulico, sia per permettere futuri interventi di mitigazione.
 - Le superfici dei parcheggi destinate allo stazionamento dei veicoli dovranno essere preferibilmente di tipo permeabile e realizzate su un opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio.

- Ai lati delle opere viarie di qualsiasi tipo dovranno prevedersi fossi di guardia adeguatamente dimensionati in modo da compensare i volumi derivanti dall'impermeabilizzazione; dovrà inoltre essere assicurata la continuità del deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati o delle interclusioni.
 - Prediligere sempre, nella progettazione dei collettori della rete drenante, basse pendenze e grandi diametri.
 - Prediligere sempre basse pendenze nella progettazione delle superfici impermeabili.
 - Le superfici destinate alle opere di mitigazione idraulica dovranno essere vincolate di modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad esempio con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale);
 - ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge.
- ...omissis...

Art. 56 Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di rispetto

Modificato in seguito all'accoglimento parziale dell'osservazione prot., n. 5166 del 06/03/2015 (nr. 30) di Telecom Italia.

...omissis...

Direttive

Nella scelta della localizzazione di impianti di comunicazione elettronica, si dovrà escludere l'installazione, fatti salvi i casi di documentate impossibilità alternative, nei seguenti siti elencati in ordine di importanza decrescente:

- a) ospedale, case di cura e di riposo, scuole e asili e relative pertinenze;
- b) ~~aree caratterizzate da densità abitativa superiore a 1,5 mc/mq;~~
- c) ~~infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso (attività commerciali o direzionali);~~
- d) **b)** immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

Sono aree maggiormente idonee, nel rispetto delle caratteristiche storiche ambientali e paesaggistiche del territorio comunale, le zone di bassa o nulla densità abitativa, le zone prossime a infrastrutture della viabilità primaria, le aree a parcheggio, i contesti industriali/artigianali.

Le zone residenziali e di espansione residenziale potranno essere coinvolte nella localizzazione di nuovi impianti solo per motivata necessità di garanzia del servizio e nella mancanza di localizzazioni alternative.

Dovrà essere privilegiata la localizzazione degli impianti nell'ambito di un piano annuale o pluriennale, concertato tra il Comune e soggetti gestori degli impianti, in continuità e in considerazione di quanto disposto ~~nel vigente regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 21/05/2008~~ nel regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 8 L. 36/2001 e modifiche e normative regionali.

...omissis...

Art. 58 Indirizzi per il contenimento dell'inquinamento luminoso

Integrate le Prescrizioni come da prescrizioni, punto 1.1.12, del parere della Commissione Regionale VAS n. 58 del 15 aprile 2015.

...omissis...

Prescrizioni

Ai fini del contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico si applicano le norme della L.R. 17/2009 e smi.

Per l'illuminazione degli impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto al di fuori dei suddetti impianti.

Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi; piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, una inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre.

E' fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.

Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.

L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, ai servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self-service è prescritto lo spegnimento entro le ore ventiquattro o, al più tardi entro l'orario di chiusura dell'esercizio.

E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdano la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati ed in particolare, verso la volta celeste.

Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione di giardini pubblici e passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).

E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdano la luce verso l'alto.

Art. 60 Verifica di sostenibilità e monitoraggio

Integrate le Direttive e le Prescrizioni come da prescrizione, punto 1.1.10, del parere della Commissione Regionale VAS n. 58 del 15 aprile 2015.

...omissis...

e) Le azioni di mitigazione sono da prevedere nella stesura del PI relativamente agli effetti che produrrà sul territorio con la sua attuazione.

f) In recepimento delle disposizioni contenute nella parere V.A.S. gli interventi di mitigazione e/o compensazione devono rispettare i seguenti indirizzi per la mitigazione ambientale del PAT con l'obiettivo di perseguire la riqualificazione paesaggistica del territorio e la riduzione degli impatti provocati dagli insediamenti e dagli elementi detrattori del paesaggio.

Il piano infatti prevede la creazione di aree boscate di compensazione pari a 50.000 mq destinate a nuovi aree naturaliformi. Tali aree devono essere considerate come un ecosistema singolo o in gruppi, caratterizzato dalla compresenza di associazioni vegetali, comunità animali e componenti abiotiche (suolo, aria, acqua) tra loro interagenti in maniera dinamica.

In recepimento delle disposizioni contenute nelle presenti Norme Tecniche del P.A.T. il PI coerentemente alle indicazioni contenute nella V.A.S. detta norme ed indirizzi per la mitigazione ambientale definendo per ogni tipologia di zona urbanistica la superficie da destinare, in loco o in altra zona, a verde con la piantumazione di specie arboree e arbustive tipiche della flora locale in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo.

I sede di PI, nella progettazione degli insediamenti vanno incentivate le ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica, con particolare riferimento alle aree urbane laddove necessiti il collegamento tra ambiti diversi del sistema ecologico comunale, secondo i seguenti criteri di indirizzo:

- Per la realizzazione dei corridoi ecologici urbani è necessario provvedere all'impianto di filari alberati e siepi e l'introduzione di aiuole, ma soprattutto ricercare nuovi varchi per il verde che, distaccandosi dalle strade, si introduca nelle aree urbanizzate o da urbanizzare coinvolgendo e collegando piazze, parchi e giardini, percorsi.
- Le infrastrutture viarie che attraversano ambiti di valenza naturalistica dovranno essere mitigate con la predisposizione di sistemi vegetali diretti non solo al loro inserimento paesaggistico, ma anche alla mitigazione degli effetti in campo atmosferico (inquinamento dell'aria).
- Limitare la localizzazione di nuovi elementi antropici che possano costituire elementi di barriera in corrispondenza di siti a elevata sensibilità intrinseca per la flora (con presenza di specie rare e/o minacciate, ecc.); In sede di localizzazione degli interventi si adotteranno le tecnologie in grado, a parità di altre condizioni, di minimizzare le interferenze indesiderate (il consumo di habitat di specie significative).
- Laddove le opere, di nuova realizzazione o esistenti, comportino interruzioni della continuità naturalistica del territorio in grado di pregiudicare spostamenti obbligati di specie significative si provvederà a realizzare corridoi artificiali in grado di consentire tali spostamenti della fauna stanziale o di passo, l'interruzione delle recinzioni ecc.
- L'inserimento di strutture utili all'attraversamento faunistico e la costituzione di aree di rispetto formale dovranno essere realizzate con elementi arborei ad arbustivi autoctoni ai fini del rispetto della biodiversità.

Prescrizioni

Le opere e gli interventi di mitigazione, dovranno essere effettuati contemporaneamente, e non successivamente, alla realizzazione delle azioni di piano che siano all'origine degli effetti ambientali negativi che hanno richiesto tali mitigazioni. La realizzazione delle opere e degli interventi di mitigazione di cui al presente comma (lettere d) ed e) delle direttive), dovrà

seguire le disposizioni contenute sul Rapporto Ambientale le quali costituiscono parte integrante delle presenti norme.

Le mitigazioni di cui alle lettere d) ed e) sono da attuare indipendentemente dal possibile assoggettamento successivo dei progetti di realizzazione delle azioni strategiche alla procedura di VIA nazionale e regionale e nel caso di progetti sottoposti a VIA dovranno essere adottate tra le misure di mitigazione dello studio di impatto ambientale.

Alle mitigazioni (da considerare come aree boscate e naturaliformi) non appartengono le colture arboree a rapido accrescimento (ad es. pioppeti) o specializzate (ad es. frutteti) e le alberature di giardini.

La previsione in sede di PI dell'attuazione di interventi di trasformazione di suolo agricolo soggetti a PUA conseguenti alle Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziali o produttive ovvero la realizzazione di infrastrutture di maggior rilevanza ritenute particolarmente impattanti a livello di consumo del suolo, comporterà mediante l'applicazione dei meccanismi di Perequazione Ambientale - l'individuazione di aree da destinarsi a interventi di compensazione ambientale (aree boscate di compensazione) da localizzarsi sulla base di un "piano del verde di mitigazione e compensazione" da predisporre nell'ambito del primo PI differenziando ed aggiornando, nei successivi PI, le quote da attuare proporzionatamente sia alla estensione delle azioni di piano sia alla quantità di SAU consumata.

Directive per il monitoraggio Indicazioni per la stesura del Piano di Monitoraggio

- Il monitoraggio include in linea di principio gli stessi indicatori degli effetti ambientali considerati nel rapporto ambientale; può tuttavia, focalizzarsi su alcuni effetti ambientali o includere aspetti aggiuntivi che non erano manifesti.

...omissis...

...omissis...

- Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

INDICATORI				
	INDICATORI	UNITA' DI MISURA	NOTE (gli indicatori vanno alimentati almeno annualmente)	RESPONSABILE RACCOLTA DATI
ARIA	Inquinamento atmosferico: PM ₁₀	µg/mc	Rilievo annuale	ARPAV
ACQUA	Acque sotterranee: N° pozzi	n°	Dato raccolto routinariamente nelle stazioni esistenti e fornito direttamente da ARPAV	ARPAV
	Residenti collegati alle fognature	n	Rilievo annuale	AATO/Comune
	Acque sotterranee: concentrazione media Nitrati	mg/l	Rilievo annuale	ARPAV
	Acque sotterranee: concentrazione media cloruri	mg/l	Rilievo annuale	ARPAV
	Acque sotterranee: concentrazione media Ammoniaca	mg/l	Rilievo annuale	ARPAV
	Acque sotterranee: n° pozzi privati	n°	Rilievo annuale	Comune
	Acque potabili: consumi idrici pro capite	l/abitante al giorno	Dato estrapolato dai quantitativi erogati.	Acque del Chiampo Comune
	<i>perfluoro-alchiliche (PFAS)</i>	Ng/l	annuale	ARPAV
Acque superficiali: IBE		Rilievi	ARPAV	

SUOLO	Rifiuti: Raccolta differenziata media	%	Dato raccolto routinariamente	ARPAV/Comune
	Superficie urbanizzata/superficie ATO	%	Rilievo annuale	Comune
	Sviluppo dei percorsi ciclabili	ml(Kmq)	Rilievo annuale	Comune
ECONOMIA E SOCIETA'	Popolazione: Abitanti	n°	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Saldo migratorio	n° ab	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Saldo naturale	n° ab	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Rapporto abitazioni/residenti	ab/resid	Rilievo annuale	Comune
	Turismo: Arrivi turistici	n°	Rilievo annuale	Provincia
	Zootecnia: n. allevamenti	n. e tipo dei capi	Rilievo annuale	Comune/ULSS
	Energia: Consumi medi procapite di energia elettrica	kW/h per abitante	Rilievo annuale	ENEL/Comune
PAESAGGIO E TERRITORIO	Inquinamento luminoso: Potenza energetica impiegata per la nuova illuminazione pubblica	Kw	Il dato è rilevabile in sede di nuovi progetti	Comune
	Consumo di suolo naturale/seminaturale negli ambiti ad edificazione diffusa	% sul totale delle nuove urbanizzazioni	Rilievo annuale	Comune
	Aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO	%	Rilievo annuale	Comune

**RAPPORTO AMBIENTALE
MODIFICATO**

Al punto 9 (pg. 231)
e alla Tavola 11 Rappresentazione dei Piani Comunali
e Provinciali di emergenza

Modifica al punto 9) del Rapporto Ambientale - VAS in seguito all'accoglimento dell'osservazione n. 23 prot. n. 3266 del 12/02/2015 dei Consiglieri di Minoranza del Gruppo Lega Nord.

Relativamente all'osservazione n. 23 diretta al Rapporto Ambientale, proposta dai Consiglieri di Minoranza del Gruppo Lega Nord, si precisa che la stessa è stata accolta.

Ad integrazione di quanto previsto nel piano di monitoraggio del Rapporto Ambientale di seguito viene riproposta la matrice degli indicatori di controllo con inserimento dell'indicatore *perfluoro-alchiliche (PFAS) per il sistema acqua*. Tale nuova matrice costituirà aggiornamento delle norme tecniche relative e del Rapporto Ambientale adottato.

INDICATORI				
	INDICATORI	UNITA' DI MISURA	NOTE (gli indicatori vanno alimentati almeno annualmente)	RESPONSABILE RACCOLTA DATI
ARIA	Inquinamento atmosferico: PM ₁₀	µg/mc	Rilievo annuale	ARPAV
ACQUA	Acque sotterranee: N° pozzi	n°	Dato raccolto routinariamente nelle stazioni esistenti e fornito direttamente da ARPAV	ARPAV
	Residenti collegati alle fognature	n	Rilievo annuale	AATO/Comune
	Acque sotterranee: concentrazione media Nitrati	mg/l	Rilievo annuale	ARPAV
	Acque sotterranee: concentrazione media cloruri	mg/l	Rilievo annuale	ARPAV
	Acque sotterranee: concentrazione media Ammoniaca	mg/l	Rilievo annuale	ARPAV
	Acque sotterranee: n° pozzi privati	n°	Rilievo annuale	Comune
	Acque potabili: consumi idrici pro capite	l/abitante al giorno	Dato estrapolato dai quantitativi erogati.	Acque del Chiampo Comune
	<i>perfluoro-alchiliche (PFAS)</i>	Ng/l	annuale	ARPAV
Acque superficiali: IBE		Rilievi	ARPAV	
SUOLO	Rifiuti: Raccolta differenziata media	%	Dato raccolto routinariamente	ARPAV/Comune
	Superficie urbanizzata/superficie ATO	%	Rilievo annuale	Comune
	Sviluppo dei percorsi ciclabili	ml(Kmq)	Rilievo annuale	Comune
ECONOMIA E SOCIETA'	Popolazione: Abitanti	n°	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Saldo migratorio	n° ab	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Saldo naturale	n° ab	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Rapporto abitazioni/residenti	ab/resid	Rilievo annuale	Comune
	Turismo: Arrivi turistici	n°	Rilievo annuale	Provincia
	Zootecnia: n. allevamenti	n. e tipo dei capi	Rilievo annuale	Comune/ULSS
PAESAGGIO E TERRITORIO	Energia: Consumi medi procapite di energia elettrica	kW/h per abitante	Rilievo annuale	ENEL/Comune
	Inquinamento luminoso: Potenza energetica impiegata per la nuova illuminazione pubblica	Kw	Il dato è rilevabile in sede di nuovi progetti	Comune
	Consumo di suolo naturale/seminaturale negli ambiti ad edificazione diffusa	% sul totale delle nuove urbanizzazioni	Rilievo annuale	Comune
	Aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO	%	Rilievo annuale	Comune


Integrato il Rapporto Ambientale - VAS come da prescrizione della Valutazione Tecnica

Valutazione delle aree di emergenza (protezione civile)

In riferimento alla nota della Protezione Civile prot. n. 40.810/2014 si evidenzia che il Rapporto Ambientale ha valutato con il metodo del Map-Overlay la compatibilità del PAT con quanto previsto dal Piano di Protezione Civile.

Tale tavola è stata adottata unitamente al Rapporto Ambientale (Tav. 11). Inoltre in sede di richiesta chiarimenti della commissione VAS è stata prodotta anche l'integrazione n. 18 che integra la Tavola 11 con - Sovrapposizione delle aree di emergenza alle azioni di Piano.

Dall'analisi delle aree di trasformazione previste dal PAT con la sovrapposizione delle aree di emergenza individuate del Piano di Protezione Civile, si evidenzia che le aree di emergenza sono localizzate nelle zone centrali dell'ATO 3.1 facilmente raggiungibili e non interessate da interventi di trasformazione, garantendo dunque la coerenza esterna con il Piano di Protezione Civile. Di seguito estratto della integrazione VAS n. 18 alla Tavola 11.



**RELAZIONE TECNICA E DI PROGETTO
MODIFICATO**

punto 12) pg. 60

punto 7) pg. 65 e

Servizi di Interesse Comune di maggiore rilevanza (pg. 75)

Le modifiche alla Relazione Tecnica e di Progetto si sono rese necessarie e conseguenti alle modifiche apportate agli articoli 39 e 40 delle NT. Quanto sopra quindi per allineare i due testi normativi in considerazione della modifica apportata alla Tavola 4 in seguito all'accoglimento parziale della osservazione n. 10 prot. n. 2815 del 06/02/2015 di Immobiliare San Fermo Brendolan Marina, Silvia e Luigi.

Modificato il punto 12 del capito Progetto di PAT sottocapitolo Azioni Strategiche argomento Aree di Riqualificazione e Riconversione (pg. 60), in seguito all'accoglimento parziale dell'osservazione prot., n. 2815 del 06/02/2015 (nr. 10) di Immobiliare San Fermo Brendolan Marina, Silvia e Luigi.

...omissis...

12) Area località di Via Cesare Battisti

- l'attuazione dell'intervento deve prevedere l'integrazione con l'area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- Attuazione del riordino della viabilità interna e attraverso il collegamento tra via Cesare Battisti e a livello pedonale con il percorso ciclopedonale in sommità al Guà e in previsione con i via Lore (oltre Guà) ~~ubicare la dotazione extrastandard di parcheggi alberati, di supporto al centro della Città e prossimi al progettato polo dei servizi ubicato in destra Guà;~~

...omissis...

Modificato il punto 7 del capito Progetto di PAT sottocapitolo Azioni Strategiche argomento Aree Idonee per interventi di miglioramento (pg. 65), in seguito all'accoglimento parziale dell'osservazione prot. n. 2815 del 06/02/2015 (nr. 10) di Immobiliare San Fermo Brendolan Marina, Silvia e Luigi.

...omissis...

7) Ambito "del Guà" Lonigo

E' un'area inserita all'interno del Centro Storico appartenente, in origine, alla cintura delle aree produttive della fine del 1800 che sono rimaste attive fino agli anni 80. Si tratta di un'area strategica per diversi fattori: per il miglioramento della qualità urbana del Centro Abitato ove ubicare servizi alla residenza e per posizione-accessibilità ove individuare il parking, della cintura dei parcheggi, di scambio con lo svincolo centrale della circonvallazione.

L'area ricomprende un ambito di riqualificazione e riconversione.

Il miglioramento si consegue con:

- Individuazione degli spazi pubblici e degli edifici privati per garantire la sostenibilità economica dell'intervento di riqualificazione e il riutilizzo delle aree libere e dei manufatti conseguenti all'attuazione del progetto di miglioramento della qualità urbana;
- L'inserimento di attività prevalentemente residenziale, sono compatibili attività direzionali, commerciali e ricettive in considerazione che l'ambito è nel Centro Storico;
- Attuazione del riordino della viabilità interna e attraverso il collegamento tra via Cesare Battisti e **a livello pedonale con il percorso ciclopedonale in sommità al Guà e in previsione con i via Lore (oltre Guà) ubicare la dotazione extrastandard di parcheggi alberati**, di supporto al centro della Città e prossimi al progettato polo dei servizi ubicato in destra Guà;
- Sviluppo delle aree a standard con attuazione, delle aree a verde lungo l'argine del Guà e di un luogo di aggregazione centrale, conseguenti alle nuove dotazioni residenziali/commerciali/direzionali;
- Riqualificazione e riorganizzazione del tessuto urbano con particolare attenzione alla qualità architettonica dei fabbricati anche per migliorare e valorizzare l'affaccio sulla viabilità interna;
- Individuazione dei percorsi pedonali in collegamento agli esistenti individuando la passeggiata dal Parco Ippodromo verso il percorso pedonale dell'argine del Guà;
- ~~Realizzazione di interventi come da direttive del PAMoB finalizzati alla fruibilità del fiume Guà con il centro cittadino (previsione di una diga mobile che sostiene il percorso pedonale, ripristino del bacino d'acqua, produzione di energia elettrica alternativa mediante l'uso del bacino, previsione di attività sportive con punto di interscambio con pontile);~~

...omissis...

Integrato capitolo Progetto di PAT sottocapitolo Servizi di Interesse Comune di maggiore rilevanza (pg. 75), in seguito all'accoglimento parziale dell'osservazione prot., n. 2815 del 06/02/2015 (nr. 10) di Immobiliare San Fermo Brendolan Marina, Silvia e Luigi.

...omissis...

Nella Tavola 4 del P.A.T., indicati con apposita simbologia sono stati individuati dei servizi di rilevanza strategica anche intercomunale quali: spazio fieristico, polo scolastico e attrezzature sportive, attrezzature a supporto della mobilità, clinica veterinaria, vigili del fuoco, camper service e strutture ricettive e valorizzazione della stazione ferroviaria al fine di favorire l'interscambio con i Monti Berici e sosta in centro (cintura dei parcheggi) **interventi come da direttiva P.A.Mo.B. finalizzati alla fruibilità del fiume Guà con il centro cittadino (previsione di una diga mobile che sostiene il percorso pedonale, ripristino del bacino d'acqua, produzione di energia elettrica alternativa mediante l'uso del bacino, previsione di attività sportive con punto di interscambio con pontile).**

Particolarmente sentita dalla popolazione e più volte richiesta durante gli incontri di concertazione è la richiesta di implementare la dotazione di parcheggi di supporto del Centro della città a cui il PAT fornisce adeguata risposta con la sopra citata "cintura dei parcheggi" in considerazione della maggiore richiesta di sosta durante gli innumerevoli eventi che caratterizzano il centro leoniceno (fiera, mercato del lunedì, teatro, manifestazioni culturali e ludiche, venerdì di luglio ecc.).

Sono servizi dedicati, con l'obiettivo di valorizzazione del sistema "Colli Berici" (confermato dalla pianificazione provinciale e regionale P.T.C.P. e P.A.MO.B.) e per il potenziamento o incremento di funzioni strategiche per lo sviluppo del territorio.

...omissis...

**ELABORATI DI PROGETTO
MODIFICHE**

Tavola 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tavola 4 Carta della Trasformabilità

Modifica in seguito all'accoglimento parziale dell'osservazione prot. n. 3143 del 11/02/2015 (nr. 16.1) di Biasin Sisto e Biasin Bruno.


Modifica in seguito all'accoglimento dell'osservazione prot. n. 3139 del 03/02/2015 (nr. 08) del Comune di San Bonifacio.

Modifica in seguito all'accoglimento parziale dell'osservazione prot. n. 2815 del 06/02/2015 (nr. 10) di Immobiliare San Fermo Brendolan Marina, Silvia e Luigi.

estratti della


Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

PAT adottato



con evidenza dell'ambito variato in risposta all'osservazione

modifiche proposte




scala 1:10 000

osservazione **16.1**

estratti della


Tavola 4 - Carta della Trasformabilità

PAT adottato



con evidenza dell'ambito variato in risposta all'osservazione

modifiche proposte




scala 1:10 000

osservazione 08

estratti della


Tavola 4 - Carta della Trasformabilità

PAT adottato



con evidenza dell'ambito variato in risposta all'osservazione

modifiche proposte



scala 1:10 000

osservazione 10



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

ALLEGATO E

SEDE IN VIA CASTELGIUNCOLI, 5 - C.A.P. 36045
TELEFONO 0444/720211 - FAX 0444/834887 - C.F. E P.I.V.A. 00412580243
Email: sportello web@comune.lonigo.vi.it - Web: www.comune.lonigo.vi.it

Lonigo, 15 maggio 2015
Prot. n. 11.164

Spett.le

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle 1
36100 VICENZA

OGGETTO: PAT del Comune di Lonigo - Elaborati aggiornati.

In allegato alla presente si consegnano gli elaborati del PAT in oggetto aggiornati ed adeguati a quanto stabilito dal parere VTPU n. 1 del prot. n. 24.009 del 09/04/2015, al parere della Commissione Regionale VAS n. 58 del 15/04/2015, al Decreto di Validazione del Quadro Conoscitivo n. 19 del 03/04/2015 e ai seguenti altri pareri:

- Commissione Regionale VAS n. 11 del 09/02/2010 sul Rapporto Ambientale Preliminare;
 - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. n. 12.393 del 25/09/2014;
 - Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 10.681 del 24/07/2014;
 - Regione del Veneto - Genio Civile, prot. n. 325.555 del 30/07/2014;
 - Parere Ufficio Protezione Civile prot. n. 40.810 del 09/06/2014;
 - Regione Veneto - Genio Civile prot. n. 546.940 del 22/12/2014;
 - ATO - Consiglio di Bacino Bacchiglione prot. n. 1449 del 23/12/2014;
 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 16.883 del 29/12/2014;
 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 1.218 del 20/01/2015;
 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 2.077 del 17/02/2015;
- Con la presente

SI CERTIFICA

pertanto che la seguente documentazione:

- Norme Tecniche;
- Relazione Tecnica e di Progetto;
- Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale;
- Carta delle Invarianti;
- Carta delle Fragilità;
- Carta della Trasformabilità;
- Supporto Informatico Quadro Conoscitivo;

e sentito il valutatore:

- VAS All. 1 (parte 1) Rapporto Ambientale;
- VAS All. 1 (parte 2) Rapporto Ambientale;
- VAS All. 2 Sintesi non tecnica;
- VAS All. 3 VINCA Selezione preliminare di screening;
- VAS All. 3.1 Vinca Tavola;
- VAS All. 4 Dichiarazione di Sintesi (art. 9.1.b Direttiva 2001/42/CE);
- VAS All. C 1a Estratto Piani d'Area Provinciali e Regionali (PTCP e PTRC);
- VAS All. C 1b Estratto Piani d'Area Monti Berici;
- VAS All. C 2 Uso del suolo;
- VAS All. C 3 Superficie agricola utilizzata;
- VAS All. C 4 Rete ecologica;
- VAS All. C 5 Ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione;
- VAS All. C 6 Estratto della compatibilità idraulica con sovrapposizioni azioni strategiche;

- VAS All. C 7a Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare – Monossido di carbonio;
- VAS All. C 7b Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare – Biossido di azoto;
- VAS All. C 7c Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare – Polveri sottili;
- VAS All. C 7d Emissioni sonore dovute a traffico veicolare;
- VAS All. C 8 Monossido di carbonio;
- VAS All. C 8 Monossido di carbonio;
- VAS All. C 9 Unione degli strumenti urbanistici vigenti;
- VAS All. C 10 Confronto stato attuale, ipotesi di progetto, opzione zero;
- VAS All. C 11 Rappresentazione dei piani comunali e provinciali di emergenza;

è adeguata ai sopraccitati pareri e agli atti ad essi allegati.

Con l'occasione si trasmettono altresì:

- Relazione di Adeguamento;
- Relazione Sintetica;


Distinti saluti.

IL SINDACO
Giuseppe Boschetto



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Progettista del Piano
arch. Jonathan Balbo



IL DIRIGENTE
Progettista del Piano
arch. Luciano Pilotto

